



POLCONV\_0606A\_2020\_A4005 - 1

**POLIZZA CONVENZIONE N°100027419/2020**  
**ASSICURAZIONE COLLETTIVA**  
**RISCHI AGEVOLATI**

In conformità a quanto previsto nel Piano Gestione dei Rischi in Agricoltura di cui al D.lg. 102/04 modificato dal d.lgs. 82/08, REG. UE n. 1305/2013 , REG. UE n. 1308/2013 - Decreto Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 n°162 del 12-01-2015, capo III Gestione del Rischio - in attuazione al PSRN (Programma di Sviluppo Rurale Nazionale) – D.M. Prot. N. 3648 (Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura – PGR- 2020)

<b>La Compagnia</b>	<b>Il Contraente</b>
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Via Lanzo 29 10071 Borgaro Torinese (TO)	0606A CONDIFESA VERONA CODIVE V.le del Lavoro n.52 - 37135 Verona (VR)
Di seguito indicata Compagnia	Di seguito indicato Contraente

La Compagnia prende atto che il Contraente ha deliberato di ricorrere, per la difesa contro i danni causati dalle avversità atmosferiche alle produzioni vegetali in conformità a quanto previsto al D.lg. 102/04 modificato dal d.lgs. 82/08, Reg. Ue 1305/2013, 702/2014, 308/2013 e al Piano Gestione dei Rischi in Agricoltura 2020 (D.M. Prot. N. 0003648 del 08/04/2020), all'annuale decreto prezzi del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, alla copertura assicurativa collettiva delle produzioni degli associati al predetto Condifesa, alle condizioni, tariffe e modalità contenute nella presente Polizza Convenzione che ha effetto dalle ore 12.00 del 02/04/2020 e scade alle ore 12.00 del 31/12/2020. La Compagnia presta le singole coperture assicurative mediante l'emissione di un Certificato di Assicurazione che, se debitamente sottoscritto dall'Assicurato e dall'Intermediario Assicurativo e dietro convalida per accettazione da parte del Contraente, costituisce valida adesione alla Polizza Convenzione 2020.

**Il Contraente**  
*Condifesa Verona*  
**CODIVE**  
Il Presidente

**Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A**

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA CONVENZIONE 2020

1. **SET INFORMATIVO CONTENENTE:**
  - Informazioni Societarie
  - Glossario
  - Condizioni Generali di Assicurazione
  - Condizioni Speciali di Assicurazione
  - Informativa Privacy
2. **Appendice n° 1- DEROGHE E INTEGRAZIONI CONTRATTUALI RELATIVE ALLE CONDIZIONI DI POLIZZA –**
3. **Appendice n° 2 – PATTUZIONI GESTIONALI**
4. **Appendice n° 3 – PATTUZIONI AMMINISTRATIVE**
5. **Appendice n° 4 – PERIZIA D’APPELLO**
6. **Appendice n° 5 – COASSICURATRICI PARTECIPANTI E LORO QUOTE**
7. **Allegato n° 1 – PREZZI DI ASSICURAZIONE DEI PRODOTTI**
8. **Allegato n° 2 – TARIFFE DI PREMIO**



**POLIZZA SULLE RESE**  
**CONTRO LE AVVERSITÀ CATASTROFALI, DI FREQUENZA E ACCESSORIE**  
**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 2020**  
**RISCHI AGEVOLATI**

**TIPO A**

**avversità catastrofali di frequenza e accessorie**

**TIPO B**

**avversità catastrofali e di frequenza**

**TIPO C**

**avversità di frequenza e accessorie**

**TIPO F**

**avversità di frequenza**

**TIPO INDEX**

**Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:**

- a) Informazioni Societarie;**
- b) Glossario;**
- c) Condizioni di assicurazione;**

**che devono essere consegnati al contraente prima della sottoscrizione del contratto.**

**GRUPPO NOBIS**

In conformità a quanto previsto nel Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura di cui al D.lg. 102/04 modificato dal d.lgs. 82/08, REG. UE n. 1305/2013, REG. UE n. 1308/2013 - Decreto 12 gennaio 2015 Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 n°162 del 12-01-2015 capo III Gestione del Rischio - in attuazione al PSRN (Programma di Sviluppo Rurale Nazionale) – D.M. Prot. N. 0003648 del 08/04/2020 (Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura – PGR-2020)

**L'IMPRESA RENDE AL CONTRAENTE LA SEGUENTE INFORMATIVA:**

**1. Documento riepilogativo sulla situazione patrimoniale dell'Impresa**

**Esercizio 2019**

**Bilancio approvato il 30/03/2020**

Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta a 58.796. migliaia di euro di cui capitale sociale 37.891 migliaia di euro.

Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 204,04% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 262,98% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale Solvibilità) e 450,94% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).

Per ogni successivo aggiornamento si rimanda alla consultazione del sito internet dell'Impresa [www.nobis.it](http://www.nobis.it)

**2. Gestione dei rapporti assicurativi via web**

Il contraente può richiedere le credenziali per l'accesso alla propria area riservata web selezionando nella home page del sito dell'Impresa [www.nobis.it](http://www.nobis.it) la voce "Richiedi le tue credenziali" e compilando i dati presenti nell'apposita pagina.

Accertata l'esattezza dei dati inseriti, l'Impresa invia una e-mail all'indirizzo registrato con la login ed una password provvisoria, che dovrà essere sostituita da parte dell'utente al primo nuovo accesso e ogni 6 mesi successivi.

L'accesso all'area riservata da diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:

- a) Le coperture assicurative in essere
- b) Le condizioni contrattuali sottoscritte
- c) Lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze

In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell'Impresa al numero +39.039.98.90.714.

**3. Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.- Centro Direzionale Colleoni – Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 – 20864 – Agrate Brianza – MB – fax 039/6890.432 – [reclami@nobis.it](mailto:reclami@nobis.it).

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, - 00187 - Roma, utilizzando l'apposito modulo denominato "Allegato 2" (reperibile dal sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it), sezione "guida reclami", "come presentare un reclamo") corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, compreso quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010 e successive modificazioni, secondo le modalità dagli stessi indicate. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

PREMESSA

GLOSSARIO

DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI ASSICURATI

TIPOLOGIE DI POLIZZE ASSICURABILI

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

INFORMATIVA PRIVACY

## PREMESSA

Le seguenti condizioni sono redatte in conformità a quanto previsto nel Piano di Gestione del Rischio in agricoltura di cui al D.lg. 102/04 modificato dal d.lgs. 82/08, REG. UE n. 1305/2013, REG. UE n. 1308/2013 - Decreto 12 gennaio 2015 Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 n°162 del 12-01-2015 capo III Gestione del Rischio in attuazione al PSRN (Programma di Sviluppo Rurale Nazionale) - D.M. Prot. N. 3648 (Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura – PGR- 2020)

## GLOSSARIO

Nel testo che segue si intendono per:

- ANDAMENTO CLIMATICO AVVERSO:** Indica un andamento climatico, identificato sulla base dell'alterazione di parametri ricompresi nell'indice meteorologico quali, ad esempio, la piovosità e/o la temperatura cumulate nel periodo di coltivazione o in parte di esso, che si discosta significativamente dalla curva ottimale per una determinata coltura in una determinata fase fenologica e produce effetti negativi sulla produzione misurabili, se del caso, con indici biologici.
- ANNATA AGRARIA** Il periodo di tempo in cui normalmente il prodotto assicurato viene coltivato fino al raggiungimento della maturazione e della raccolta.
- ANTERISCHIO** Il danno provocato al Prodotto assicurato da eventi oggetto di garanzia, prima della decorrenza della garanzia stessa.
- ASSICURAZIONE** Il Contratto di assicurazione.
- ASSICURATO** La persona fisica o giuridica, Imprenditore agricolo, Contraente per proprio conto, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
- ATTECCHIMENTO** Il corretto sviluppo dell'apparato radicale, necessaria premessa per il buon risultato produttivo a seguito dell'operazione di Trapianto sul terreno, della coltura stessa.
- AZIENDA AGRICOLA** Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell'attività agricola, forestale, zootecnica e per le

attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.

**BOLLETTINO DI CAMPAGNA**

Documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo.

**CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE.**

L'adesione alla Polizza Collettiva, che contiene:

- la dichiarazione del valore complessivo delle produzioni che il Contraente/Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti (superfici globali dell'area interessata, resa media, ecc.), debitamente sottoscritte;
- l'ampiezza della copertura tramite la definizione degli indici oggetto della copertura, con relative tabelle includenti i ticks per il calcolo del pay out, il valore dei call strikes all'interno dei quali il Contraente/Assicurato sceglie il livello di copertura;
- le partite, catastalmente individuate, relative alla coltura assicurata, presenti nel Piano Assicurativo Individuale, di cui al fascicolo aziendale, previsto dall'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999;
- tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dal Piano di gestione del rischio in agricoltura 2020 (D.M. Prot. N. 3648 del 08/04/2020);
- l'attestazione della qualità di socio dell'Assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente.

**COLTURA IRRIGUA**

Coltivazione che beneficia di una regolare Irrigazione. Il ricorso all'Irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.

**CONTRAENTE**

Il Soggetto che stipula l'Assicurazione.

**EMERGENZA**

Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.

**FRANCHIGIA**

Espressa in percentuale, definisce le centesime parti del Prodotto in garanzia escluse dall'Indennizzo.

**IMPRENDITORE AGRICOLO**

Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.

**INDENNIZZO**

Somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.

**INDICE DI CONVERSIONE**

Esprime la relazione tra le precipitazioni cumulate registrate nel periodo di osservazione e la resa produttiva.

**IRRIGAZIONE**

Pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per produrre almeno la Produzione indicata come Produzione assicurata.

**LIMITE DI INDENNIZZO**

La percentuale della Somma assicurata interessata dal Sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.

**PGR**

Il Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura emesso con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari Forestali in base alle vigenti leggi

**PAI**

Il Piano Assicurativo Individuale di cui all'allegato B lettera b) del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, univocamente individuato nel SIAN, costituisce un allegato obbligatorio alla Polizza ed i dati in esso contenuti fanno fede ai fini del calcolo del contributo: dati anagrafici e territoriali, Prodotto, Soglia, tipologia di garanzie, superficie assicurata, quantità assicurata, Prezzo unitario e valore assicurato.

**PARAMETRO METEOROLOGICO**

si intende l'indice che consente di identificare un evento meteorologico registrato sulla base di un parametro predefinito, quale ad esempio la somma delle precipitazioni cumulate e/o della temperatura media giornaliera, riferito ad un determinato periodo di sviluppo della coltivazione, potenzialmente dannoso per la produzione agricola in una specifica area di produzione. I dati vengono registrati in un periodo di osservazione predeterminato e necessario ad ottenere la resa assicurata. Al di sotto o al di sopra di tale parametro si stima che possa verificarsi una riduzione della resa assicurata. Tale indice meteorologico è calcolato sulla base dei dati ufficiali forniti da Istituti o Enti preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati e relativi all'area assicurata; gli stessi dati possono essere ottenuti anche per interpolazione.

**PARTITA**

Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, con confini fisici, senza soluzione di continuità, e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nella Polizza, coltivato con la medesima Varietà di Prodotto all'interno dello stesso Comune.

## **POLIZZA**

Il documento, sottoscritto dal Contraente, che prova l'Assicurazione e che contiene:

- la dichiarazione delle produzioni che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;
- l'indicazione dell'identificativo univoco del PAI, del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del Premio, della Soglia di danno e della Franchigia;
- gli appezzamenti delle singole colture individuati catastalmente e corrispondenti con il piano colturale del fascicolo aziendale, di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999;
- tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalle normative correnti relative all'Assicurazione agevolata, di cui al D.Lgs. 102/04 e successive modifiche, al relativo Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura annuale nonché al D.M. MIPAAF 0001994 del 29/07/09.
- fanno parte integrante della stessa le Condizioni generali, le Condizioni Speciali e tutte le Appendici sottoscritte dalle parti per completarla e/o modificarla.

## **POLIZZA-COLLETTIVA**

Il documento che prova l'assicurazione, nel quale la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione.

## **POLIZZE INDEX**

Si intendono i contratti assicurativi che coprono la perdita di produzione assicurata per danno di quantità e qualità a seguito di un andamento climatico avverso, identificato tramite uno scostamento positivo o negativo rispetto ad un indice meteorologico, così come previste dal Piano assicurativo agricolo 2020 (D.M. n. 3648 del 08/04/2020) Il relativo danno sarà riconosciuto sulla base dell'effettivo scostamento rispetto al valore del suddetto indice.

## **PRODUZIONE**

Risultato (resa) dell'intera Azienda agricola, relativo al Prodotto assicurato e coltivato in tutte le Partite situate in un medesimo comune.

## **PREMIO**

La somma che il Contraente deve alla Compagnia.

## **PREZZO**

Il Prezzo del Prodotto come annualmente stabilito dal Mi.P.A.A.F. con apposito Decreto, ai sensi dell'art.5 ter del d.lgs102/04, modificato dal d.lgs. 82/08.

<b>PRODOTTO</b>	Le singole specie o sottospecie botaniche, assicurabili in base al Piano di Gestione del Rischio in agricoltura, indicate nella Polizza
<b>RESA ASSICURATA</b>	Per resa assicurata si intende il Prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata. La quantità media aziendale è la media della Produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata da impianti in piena Produzione, nei tre ultimi anni o la Produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la Produzione più bassa e l'anno con la Produzione più elevata (cosiddetta media olimpica).
<b>SEMINA</b>	L'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo, seme a dimora.
<b>SINISTRO</b>	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione
<b>COMPAGNIA</b>	L' Impresa Assicuratrice: <b>NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE Spa</b>
<b>SOGLIA</b>	Limite di danno, causato dagli eventi oggetto dell'Assicurazione ed avvenuti dopo la accettazione dell'Assicurazione da parte del Contraente, espresso in percentuale, superato il quale matura il diritto per poter accedere all'Indennizzo. Tale limite è indicato nel PGR vigente. Per le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva antigrandine, la Soglia sarà calcolata ed applicata separatamente.
<b>TRAPIANTO</b>	Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.
<b>VARIETÀ</b>	Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Speciali.

***Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.***

Il Rappresentante legale  
dr. Giorgio Introvigne

## DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI ASSICURATI

Premesso che:

- A) per gli eventi Eccesso di pioggia e Siccità, l'arco temporale considerato è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell'evento riportata sulla denuncia di danno;  
per tutti gli eventi assicurati, per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di almeno cinque anni;
- B) gli effetti degli eventi in garanzia:
- devono essere riscontrati, escluso l'evento grandine, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe;
  - devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del Prodotto;
- nel testo che segue si intendono per:

### AVVERSITA' CON CONSEGUENZE CATASTROFALI

<b>ALLUVIONE:</b>	Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.
<b>BRINA:</b>	Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.
<b>GELO:</b>	Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.
<b>SICCITA':</b>	Straordinaria carenza di precipitazioni che abbia per effetto la riduzione di almeno un terzo rispetto alle medie pluviometriche del periodo di riferimento, calcolato in un arco temporale di trenta giorni, che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico, tale da rendere impossibili anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.

## AVVERSITA' DI FREQUENZA

### ECCESSO DI PIOGGIA:

Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come "nubifragio" con intensità di almeno 40 mm riferite nell'arco delle 3 ore e/o le piogge con entità non inferiore a 100 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni (antecedenti la data di denuncia).

### ECCESSO DI NEVE:

Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, che arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della Produzione.

### GRANDINE:

Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

### VENTO FORTE:

Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50Km/h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul Prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo.

## AVVERSITA' ACCESSORIE

### COLPO DI SOLE:

Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori con temperature di almeno 40° centigradi, che abbia per effetto esclusivamente scottature/ustioni del Prodotto.





### SBALZO TERMICO:

Variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della Produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento temperature di almeno 12°C rispetto all'andamento delle media delle temperature massime e 8 gradi per le minime dei tre giorni che precedono l'evento denunciato.

**VENTO CALDO:**

Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40° centigradi. Possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico).

## TIPOLOGIE DI POLIZZE ASSICURABILI

TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO F
<b>Avversità Catastrofali</b>  Alluvione + Gelo/Brina + Siccità	<b>Avversità Catastrofali</b>  Alluvione + Gelo/Brina + Siccità		
<b>Avversità di Frequenza</b>  Grandine +Vento Forte + Eccesso di pioggia + Eccesso di neve	<b>Avversità di Frequenza</b>  Grandine +Vento Forte + Eccesso di pioggia	<b>Avversità di Frequenza</b>  Grandine +Vento Forte + Eccesso di pioggia Per il prodotto riso: Grandine +Vento Forte + Sbalzo Termico	<b>Avversità di Frequenza</b>  Grandine +Vento Forte
<b>Avversità Accessorie</b>  Sbalzo Termico + Colpo di sole/Vento Caldo			È prevista la possibilità di abbinare la garanzia index
<b>PREVISTA POLIZZA            INTEGRATIVA SULLE            AVVERSITA' GRANDINE,            VENTO FORTE ED ECCESSO            DI PIOGGIA</b>	<b>PREVISTA POLIZZA            INTEGRATIVA SULLE            AVVERSITA' GRANDINE,            VENTO FORTE ED ECCESSO            DI PIOGGIA</b>	<b>PREVISTA POLIZZA            INTEGRATIVA SULLE            AVVERSITA' GRANDINE,            VENTO FORTE ED ECCESSO DI            PIOGGIA            O GRANDINE VENTO FORTE E            SBALZO TERMICO</b>	<b>PREVISTA POLIZZA            INTEGRATIVA SULLE            AVVERSITA' GRANDINE,            VENTO FORTE</b>

**PREMESSA – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE**

Resta espressamente inteso che sarà onere del Contraente consegnare all'Assicurato su supporto durevole una copia delle presenti condizioni di assicurazione.

Il contraente ha l'obbligo di consegnare tale documento in occasione della messa in copertura dell'Assicurato.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

**Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia**

La Compagnia presta la garanzia e determina il Premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma della Polizza, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c/c.

**Art. 2 - Oggetto della garanzia**

La Compagnia, al fine di garantire la stabilizzazione del ricavo aziendale relativo al Prodotto assicurato, indennizza la mancata o diminuita Produzione, e il danno di qualità se previsto nelle Condizioni Speciali, a causa delle seguenti avversità:

- avversità catastrofali: Alluvione, Gelo, Brina e Siccità;
- avversità di frequenza: Grandine, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve, Vento Forte;
- avversità accessorie: Sbalzo Termico, Vento Caldo e Colpo di sole;

solo qualora detti eventi siano assicurati nella Polizza e previsti dal PGR di cui al Decreto Legislativo 102/04 e successive modifiche.

La garanzia riguarda il Prodotto commerciale, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.

**Art. 3 - Modifiche dell'Assicurazione**

Le proposte di modifica dell'Assicurazione devono essere comunicate alla Compagnia, che si riserva di accettarle.

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

**Art. 4 – Rettifiche**

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché comunicati entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

**Art. 5 - Comunicazioni tra le Parti**

Le comunicazioni tra le Parti devono avvenire per iscritto.

**Art. 6 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 7 - Dati metereologici**

In caso di Sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nelle definizioni convenzionali degli eventi in garanzia, si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di **detti dati pubblici inclusi Enti privati (RADARMETEO) secondo gli standard internazionali previsti dalla Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM)**, e relativi all'area agricola, su cui insiste la Partita danneggiata, anche se ottenuti per interpolazione.

Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà verificato con una tolleranza del + - 10% rispetto ai dati di area di cui sopra, in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.

Relativamente alla avversità atmosferica **Eccesso di Pioggia** si intendono i giorni precedenti alla data dell'evento denunciato a termini dell'art. 15 "Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro"

#### **Art. 8 - Esclusioni**

Oltre quanto previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, la Compagnia non è obbligata in alcun caso per:

- a) danni verificatisi a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- b) formazione di ruscelli o di allagamenti da errata sistemazione del terreno;
- c) innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;
- d) abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- e) incendio;
- f) danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
- g) danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;
- h) danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell'impianto di Irrigazione;
- i) danni conseguenti a fitopatie;
- j) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- k) danni conseguenti ad alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- l) danni conseguenti a non puntuale raccolta del Prodotto commerciale giunto alla maturazione di raccolta, che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.);
- m) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di Produzione della coltura.

- n) **Produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione secondo il dettato delle norme UE ove previste.**

**Art. 9 - Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia – modalità di stipulazione dell'Assicurazione**

Il Premio, comprensivo di imposte se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente, alla data convenuta.

La Compagnia presta le singole coperture assicurative mediante la Polizza.

La garanzia per ogni singola Polizza decorre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, dalle ore 12.00 del:

- terzo giorno successivo a quello della data di accettazione dell'Assicurazione da parte del Contraente per le avversità: grandine e vento forte;
- sesto giorno successivo a quello della accettazione dell'Assicurazione da parte del Contraente per le avversità: alluvione, colpo di sole e vento caldo, eccesso di neve, eccesso di pioggia e sbalzo termico;
- dodicesimo giorno successivo a quello della accettazione dell'Assicurazione da parte del Contraente per le avversità: gelo/brina;
- trentesimo giorno successivo a quello della accettazione dell'Assicurazione da parte del Contraente per le avversità: siccità.

Per data di accettazione dell'Assicurazione da parte del Contraente si intende quella indicata sulla Polizza.

Per le colture a ciclo primaverile estivo, la garanzia cessa alla maturazione del Prodotto o anche prima, se il Prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 30 novembre** dell'anno in corso, salvo quanto previsto dal comma seguente e dalle Condizioni Speciali.

Per le colture a ciclo autunno vernino la garanzia cessa alla maturazione del Prodotto o anche prima, se il Prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 30 luglio** dell'anno in corso o dell'anno successivo se assicurate nell'anno di Semina, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Il Contratto di Assicurazione può essere sottoscritto esclusivamente dal soggetto che eserciti professionalmente le attività agricole di base e le attività connesse come disciplinate all'art. 2135 Codice Civile e che per questo beneficia a termini di legge, dell'aliquota di imposta ridotta per l'assicurazione dei rischi agricoli.

**Art. 10 – Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato**

Con il presente contratto l'Assicurato ha l'obbligo :

- a) di assicurare l'intera Produzione dell'Azienda agricola relativa al Prodotto in garanzia insistente sul medesimo comune;

**b) di assicurare la Produzione ordinariamente ottenibile nell'anno, ovvero in linea con quanto previsto dal vigente PGRA e sue modifiche od integrazioni.**

**c) fermo quanto indicato alla lettera b), per le produzioni soggette ai disciplinari, le quantità assicurate devono rientrare nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi che devono intendersi come limiti superiori.**

**Si impegna altresì, su richiesta delle parti, a:**

- **fornire documentazione delle effettive produzioni, per le singole Varietà, nei cinque anni precedenti e la fonte di provenienza delle stesse, ai fini di dimostrare la congruità della resa assicurata;**
- **fornire le mappe catastali relative alle Partite assicurate, nonché il piano colturale del fascicolo aziendale.**

Con la sottoscrizione della Polizza l'Assicurato attesta responsabilmente che le produzioni garantite rientrano nelle limitazioni previste dalle discipline suddette.

**L'Assicurato si impegna infine a garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici, ancorché la stessa sia stata oggetto degli eventi in garanzia, al fine dell'ottenimento della resa ordinaria dichiarata nella presente Polizza.**

#### **Art. 11 – Prezzi unitari delle produzioni assicurabili**

I prezzi unitari massimi da applicare alle produzioni assicurabili sono quelli indicati dall'annuale decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali.

#### **Art. 12 - Soglia**

**Sono indennizzabili i danni che superano la Soglia pari al 20% di danno, calcolata sul singolo Prodotto ubicato nel medesimo comune al netto di eventuali detrazioni di Prodotto.**

**Superata tale percentuale, sarà applicata, per ciascuna Partita la Franchigia, come indicato nell'Art. 13 – Franchigia.**

#### **Art. 13 – Franchigie e scoperti**

##### **Franchigie**

L'assicurazione è prestata con l'applicazione per ciascuna Partita assicurata, di una Franchigia indicata sulla Polizza per ciascuna avversità assicurata. Nel caso di Sinistri provocati da avversità con franchigie diverse o coincidenti, la Franchigia applicata al danno complessivo è comunque univoca e viene determinata secondo i seguenti punti:

TIPOLOGIA DI POLIZZA	TIPOLOGIA DI FRANCHIGIE APPLICABILI
TIPO A	Per tutti i prodotti e garanzie assicurabili: Franchigia fissa 30%.
TIPO B	a) Franchigia fissa in caso di evento singolo; b) Franchigia combinata; c) Franchigia opzionale (su Grandine e Vento Forte).
TIPO C	a) Franchigia fissa in caso di evento singolo; b) Franchigia combinata; c) Franchigia opzionale (su Grandine e Vento Forte).
TIPO F	a) Franchigia fissa su Grandine e Vento Forte;

a) Franchigia fissa in caso di evento singolo

b) Specie	Franchigie minime per garanzia		
	Grandine	Vento Forte	Alluvione, Gelo/Brina, Siccità, Eccesso Pioggia, Eccesso Neve, Colpo di Sole, Vento Caldo, Sbalzo Termico
Cereali in genere da granella e da seme da riproduzione: avena, frumento, grano saraceno, orzo, riso, <u>mais</u> , <u>sorgo</u> , colza, girasole, lino, soia, erbacee da biomassa, erba medica, loietto, pisello proteico, senape, trifoglio, uva da tavola, uva da vino, <u>pomodori</u> ,	10%	10%	30%
camomilla, melissa, menta dolce, psillio, salvia, sulla, canapa, actinidia, albicocche, anone, cachi o loti, ciliegie, fichi, fico d'india, gelso, giuggiola, goji, mango, mele, nespolo, melograno, nettarine, pere, pesche, susine, arachidi, castagne, mandorle, noci, nocciole, pistacchio, arance, bergamotto, cedro, kumquat, limoni, mandarance, mandarini, pompelmo, satsuma, <u>olive</u> , aglio, agretto, aneto, anice, asparagi,	15%	15%	30%

<p>barbabietola, basilico, bieta, bietola, broccoli, bunching onion, capuli, carciofo, cardo, carota, cavolfiore, cavoli, ceci, cetrioli, cicerchia, cicoria, cipolla, cipollina, coriandolo, crescione, erba mazzolina, facelia, fagioli freschi e secchi, fagiolini, fave, favino, feijoa, finocchio, fiori di zucca, fiori di zuccina, indivia, insalata, lenticchie, lupini, luppolo, malva, melanzane, orticole da seme, panico, patate, peperoncino piccante, peperoni, piselli freschi e secchi, porro, prezzemolo, radicchio, rapa, ravanello, rucola, scalogno, sedano, spinaci, vecchia seme, zafferano, zucche, zucchine, fragole, lamponi, mirtilli, mirto, more, ribes, rosa canina, uva spina, tabacco, tabacco Kentucky, barbatelle di vite, vivai di piante: da frutto, di olivo, forestali, ornamentali (compresi i fiori), e <b>altri prodotti diversamente non specificati.</b></p>			
<p>Bambù, Pioppi a dimora, sugherete, Festuca da seme, cocomeri, meloni, astoni di piante da frutto, nesti di vite, talee di vite madre, talee di vite reinnestate.</p>	20%	20%	30%

**b) Franchigia combinata**

Combinazione di eventi	Descrizione combinazione	Franchigia applicata
GRANDINE + VENTO FORTE		<b>Franchigia del VENTO FORTE propria del Prodotto</b>
GRANDINE e/o VENTO FORTE + una o più delle altre avversità in garanzia	Per danni complessivi inferiori o uguali a 30% e per danni superiori a 30% ma con Grandine e/o VentoForte <5%	<b>Fissa 30%</b>
	Per danni complessivi superiori al 30% e con Grandine e/o Vento Forte ≥5%	<b>La Franchigia scala di 1 punto percentuale per ogni punto Grandine e/o Vento Forte, fino alla Franchigia minima del 15%</b>
ECCESSO DI PIOGGIA + qualsiasi altro evento	Su colture erbacee	<b>Fissa 30%</b>

**c) Franchigia opzionale**

A scelta dell'Assicurato, potrà essere elevata la Franchigia base relativa alle garanzie Grandine e Vento Forte:

Franchigia 15%, 20% o 30% con riduzione sul tasso riferito alla tariffa base prevista per il Prodotto.

**Scoperto**

Per le combinazioni Avversità/Prodotto riportate in tabella sottostante, si applica uno scoperto pari al 20% del danno da avversità, arrotondato all'unità inferiore. Lo scoperto viene decurtato dal danno complessivo al netto della franchigia.

Eventuali limiti di indennizzo saranno applicati successivamente.

Avversità	Prodotto
Siccità	Prodotti non irrigui
Sbalzo Termico	Riso
Vento Forte	Frutta, Tabacco
Grandine, Vento forte, Colpo di sole/Vento Caldo, Eccesso di pioggia	Orticole in genere escluso Pomodoro, Vivai in genere.

**Art. 14 - Limite di Indennizzo**

In nessun caso la Compagnia pagherà per gli eventi:

- **Gelo-Brina e/o Siccità e/o Alluvione e/o Eccesso di pioggia e/o Eccesso di neve e/o Colpo di Sole/Vento Caldo e/o Sbalzo Termico, singole o associate, un importo superiore al 50% del valore assicurato alle singole partite al netto della Franchigia contrattuale;**
- **Altre avversità combinate con Grandine e/o Vento Forte, un importo superiore al 70% del valore assicurato alle singole partite al netto della Franchigia contrattuale.**

**Art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro**

In caso di Sinistro l'Assicurato deve:

- a) **darne avviso alla Compagnia entro tre giorni da quello in cui si è verificato l'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita. La denuncia dovrà riguardare tutto il Prodotto assicurato nel comune e dovranno essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da Sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno e l'eventuale percentuale di Prodotto raccolto alla data del Sinistro;**
- b) **dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti il diritto all'Indennizzo;**
- c) **eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;**

- d) non raccogliere il Prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo *art. 18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta -*;
- e) mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il Piano Colturale risultante al fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della Produzione.

L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi, di cui ai commi a), c), d) ed e) del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o del diritto alla riduzione del Premio previsto dall'art. 23.

#### **Art.16 - Modalità per la determinazione del danno**

La determinazione del danno è stabilita direttamente dalla Compagnia o dal perito da essa incaricato con l'Assicurato o con persona da lui designata. Il perito deve essere abilitato all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

#### **Art. 17 - Mandato del perito - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**

**17.1)** Il perito di cui all'art.16- *Modalità per la determinazione del danno*, deve:

- a) accertare la data in cui l'evento si è verificato;
- b) controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all'art. 10) *Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato*, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della Produzione che l'Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
- c) accertare il momento del/dei Sinistro/i, la Produzione in garanzia;
- d) accertare nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia;
- e) accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;
- f) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'art. 18 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*;
- g) accertare lo stadio di maturazione del Prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;
- h) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente Polizza e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'Indennizzo;
- i) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo paragrafo 17.3) - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

**17.2)** La Compagnia potrà eseguire una o più perizie preventive:

- al fine di verificare lo stato delle colture,
- per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni). Su richiesta dell'Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per Partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla Produzione assicurata, sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;

- per escludere eventuali danni, verificatisi a quel momento sul Prodotto assicurato, nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi dalla Polizza.

Il perito potrà redigere un Bollettino di campagna (di constatazione) che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso.

**17.3) La quantificazione del danno**, riferita a ciascuna Partita, deve essere effettuata per l'intera Produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nella Polizza.

Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita Produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, come segue:

- a) il valore della Produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati al paragrafo 17.1) - *Mandato del perito*, punto h) e moltiplicando tale risultato per il Prezzo unitario fissato nella Polizza;
- b) al valore della Produzione risarcibile vengono applicate:
  - le centesime parti di quantità di Prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della Produzione risarcibile e la Produzione ottenibile;
  - le centesime parti del danno di qualità del Prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul Prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali.

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati come detto all'*art. 22 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia*- e quelle relative alla Franchigia così come stabilito all'*art. 13 - Franchigia* -. Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, all'applicazione del Limite di Indennizzo, così come indicato all'*art. 14 - Limite di Indennizzo*.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel Bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato; nel Bollettino di campagna sarà richiamata l'attenzione dell'Assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'Indennizzo. La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato il predetto bollettino sarà consegnato o spedito al Contraente entro la giornata successiva, non festiva, a quella della perizia.

Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, art. 19 - *Perizia d'appello* viene spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dalla Polizza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l'Assicurato non si avvallesse del disposto dell'*art. 19 - Perizia d'appello* la perizia diviene definitiva per la Compagnia ai fini della determinazione dell'Indennizzo.

## **Art. 18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**

Qualora il Prodotto, colpito da eventi indennizzabili a termini di Polizza, sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, **ma è in obbligo di informare la Compagnia a mezzo telegramma o fax o mail certificata.**

**Egli deve lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di Prodotto passante per la zona centrale di ogni Partita su cui insiste la Produzione assicurata, salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.**

**Tali campioni dovranno essere lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, e dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all'Indennizzo - pari almeno al tre per cento della Partita assicurata.**

Se entro i cinque giorni successivi alla comunicazione, la Compagnia omette di far procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito in possesso dei requisiti come disposto dall'*art. 16 -Modalità per la rilevazione del danno-*, secondo le norme di cui all'*art.17 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* nonché delle Condizioni Speciali.

**L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente alla Compagnia a mezzo lettera raccomandata o fax o mail certificata.**

Le spese di perizia sono a carico della Compagnia.

#### **Art. 19 - Perizia d'appello**

L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello.

**A tale fine deve comunicare detta richiesta alla Direzione della Compagnia – Rischi Agricoli mediante telegramma o fax o mail certificata, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del Bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito, in possesso dei requisiti di cui all'*art. 16 - Modalità per la determinazione del danno.***

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Compagnia deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza.

Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del terzo perito.

Se sul nominativo di quest'ultimo i due periti non dovessero raggiungere l'accordo, esso dovrà essere scelto o sorteggiato fra i nominativi indicati nell'allegato di Polizza.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il terzo perito deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.

#### **Art. 20 - Norme particolari della perizia d'appello**

L'Assicurato deve lasciare la Produzione assicurata per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il Prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di appello i campioni previsti dall'*art. 18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta* o dalle Condizioni Speciali.

Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e troverà applicazione l'*art. 17 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

Quando la Compagnia non abbia designato come proprio il perito che eseguirà la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'*art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro*.

#### **Art. 21 - Modalità della perizia d'appello**

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo Bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto dall'*art. 4 - Rettifiche*.

**Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo Perito.**

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

#### **Art. 22 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia**

Premesso che non possono formare oggetto di Assicurazione i prodotti che siano stati colpiti da danni Anterischio, tra le parti si conviene che qualora il danno Ante rischio si verifichi tra la data di accettazione della copertura assicurativa da parte dell'intermediario alla Compagnia e quella di decorrenza della garanzia, l'Assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Compagnia, secondo il disposto della lettera a) dell'*art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro* - affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Compagnia ridurrà proporzionalmente il Premio. Tale danno sarà computato per gli effetti del superamento della Soglia, ma escluso dall'Indennizzo anche nell'eventualità di un successivo Sinistro.

#### **Art. 23 - Riduzione del Prodotto assicurato e del Premio**

Quando una Partita assicurata subisca la distruzione di almeno un **quinto del Prodotto** per qualsiasi evento diverso da quelli garantiti, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nella Polizza, con conseguente proporzionale riduzione del Premio, a partire dalla data di invio per raccomandata, fax o mail certificata della richiesta alla Compagnia fino alla data presumibile di cessazione della garanzia. Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella a minore periodo di carenza.

La riduzione spetta anche nel caso in cui il Prodotto sia stato colpito da uno degli eventi garantiti, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.

L'eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione del Premio sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o fax o mail certificata, motivandolo, da parte della Compagnia all'Assicurato ed al Contraente, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda stessa.

**Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.**

## DISPOSIZIONI DIVERSE

### **Art. 24 - Esagerazione dolosa del danno**

**Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Compagnia circa la valutazione del danno, produce la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'Indennizzo.**

### **Art. 25 - Anticipata risoluzione del contratto**

Qualora una o più partite della coltura assicurata venga danneggiata dagli eventi garantiti in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra o con la stessa coltura o, prescindendo dalla possibilità di sostituzione, in presenza di danni gravissimi e l'Assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma, fax e – mail certificata, questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni, esclusi i festivi, dal ricevimento, indicare il procento di danno offerto a titolo di Indennizzo, tramite Bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato, fermo quanto previsto all'art.12 - *Soglia*.

**La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra.**

**In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, il contratto, relativamente alle partite oggetto di transazione, si intende risolto.**

### **Art. 26 - Ispezione dei prodotti assicurati**

**La Compagnia ha sempre il diritto di ispezionare le produzioni assicurate, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve o eccezioni.**

### **Art. 27 - Pagamento dell'Indennizzo**

Il pagamento dell'Indennizzo deve essere effettuato all'Assicurato nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente.

### **Art. 28- Assicurazione presso diversi assicuratori.**

Sulla Polizza deve essere dichiarato se il Prodotto è assicurato anche presso altri assicuratori.

Ai fini della verifica del superamento della *Soglia* si farà riferimento al totale Prodotto esistente nel medesimo comune, considerando anche la parte di Prodotto assicurata con altri assicuratori.

Qualora l'Assicurato ometta dolosamente tale dichiarazione, la Compagnia non sarà tenuta al pagamento dell'Indennizzo.

In caso di *Sinistro* l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del C.C.).

## CONDIZIONI SPECIALI

### Art. 29 – Campioni

Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall'art. 18 *“Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta”* delle Condizioni Generali di Assicurazione, i campioni sono così determinati:

- uva, melanzane, cocomeri, meloni, peperoni, zucchine: le due intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento;
- pomodoro: le due intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro dell'appezzamento;
- tabacco: le tre intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento e, in ogni caso, orientate secondo l'asse più lungo dell'appezzamento stesso;
- frutta, olive: una pianta ogni 30 per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a 30, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.

## CONDIZIONI POLIZZA INDEX - TIPO E

### ART. 1 INDEX – OGGETTO DELLA GARANZIA

La Compagnia con la presente garanzia si impegna, nel rispetto di quanto previsto dalle presenti condizioni di generali di assicurazione, a tenere indenne l'Assicurato per il danno di quantità subito alla produzione assicurata a seguito di uno scostamento positivo o negativo rispetto a un parametro meteorologico, secondo quanto precisato al successivo articolo. Il relativo danno sarà riconosciuto sulla base dell'effettivo scostamento rispetto al valore del suddetto parametro.

### Art. 2 INDEX– Parametri di riferimento

Il presente contratto di Assicurazione prevede il ricorso a un parametro meteorologico che consente di identificare con precisione un evento potenzialmente dannoso per la produzione assicurata. Tale parametro misura la precipitazione cumulata espressa come millimetri di pioggia.

Il periodo di riferimento per la misurazione del parametro è convenzionalmente definito dal 1° marzo al 31 ottobre salvo quanto diversamente indicato nelle condizioni speciali di assicurazione. Il periodo di riferimento non potrà avere inizio prima della data di decorrenza della garanzia. Per durate inferiori del periodo di riferimento si applicheranno i parametri adeguandoli proporzionalmente. Nella sommatoria delle precipitazioni non saranno considerate le precipitazioni giornaliere superiori a XX mm.

In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo scostamento dai valori di precipitazione cumulata indicati in polizza, si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati e relativi all'area su cui insiste l'apezzamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione.

### Art. 3 INDEX– Operatività della garanzia

La Compagnia con la presente garanzia si impegna a tenere indenne l'assicurato per il danno di quantità subito alla produzione assicurata. Per ciascuna area geografica definita e per ogni specie sono identificati: il parametro meteorologico ottimale e la resa media ottenibile al raggiungimento di tale parametro, nonché l'indice di correlazione che, individuando la relazione esistente tra le precipitazioni cumulate registrate nel periodo di osservazione e la resa produttiva, consente di individuare la quantità di prodotto perso (q.li/ha). Il relativo scostamento potrà essere valutato in eccesso e/o in difetto a seconda delle specie assicurate come indicato dalle condizioni speciali di assicurazione.

### Art. 4 INDEX– Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia

Il premio deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta.

Il Contraente prende atto che il premio dovuto per detta garanzia deriva dall'applicazione della tariffa indicata sul certificato di assicurazione al valore assicurato, al netto di eventuali domande di riduzione.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione.

La garanzia, relativamente a quanto indicato in ogni singolo certificato di assicurazione decorre dalle ore 12.00 del giorno successivo a quello della data di notifica.

La notifica dovrà essere inviata, in pari data, anche al Contraente, per indispensabile informativa.

La data di notifica è indicata nel certificato di assicurazione.

Il certificato di assicurazione dovrà essere trasmesso al Contraente per l'attestazione della qualifica di socio dell'assicurato e per la convalida, in mancanza della quale l'assicurazione è inefficace fin dall'inizio.

La garanzia cessa alla maturazione del prodotto o prima, se il prodotto è stato raccolto salvo quanto diversamente previsto dalle condizioni speciali di assicurazione.

### Art. 5 INDEX– Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia

La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle dichiarazioni rilasciate dal Contraente e dall'Assicurato che, mediante la sottoscrizione del Certificato di Assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

#### **Art. 6 INDEX– Obblighi dell'assicurato e quantitativi assicurabili**

L'assicurato con la sottoscrizione del Certificato di Assicurazione attesta che la produzione riportata nello stesso è riferita alla produzione media dell'area in cui insiste il prodotto assicurato, indicata nelle condizioni speciali di assicurazione o quella effettivamente ottenibile nell'anno, se inferiore.

Fermo restando quanto previsto dai successivi artt. [7] e [8], l'Assicurato dovrà fornire alla Società ogni informazione necessaria, utile o anche solo opportuna in merito a fattori ed eventi che potrebbero avere un impatto sulla produzione rientrante nell'ambito della presente copertura e, in particolare, sulla quantità del prodotto oggetto della copertura assicurativa.

#### **Art. 7 INDEX– Riduzione del prodotto assicurato e del premio**

Quando una partita assicurata subisca la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli oggetto della garanzia, l'assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel Certificato di Assicurazione per detta partita. Di conseguenza verrà ridotto il premio proporzionalmente, a partire dalla data di notifica alla Società dell'emissione della domanda di riduzione fino alla data presumibile di cessazione della garanzia.

La riduzione spetta altresì nel caso in cui il prodotto sia stato colpito anche dalle avversità oggetto della garanzia, purché siano rispettate le condizioni del precedente comma.

Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, la Società ne darà comunicazione all'assicurato con lettera raccomandata.

#### **Art. 8 INDEX– Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- a) da terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l'assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- b) da formazione di ruscelli;
- c) da innalzamento della falda;
- d) da abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- e) da incendio;
- f) da qualsiasi altra causa diversa da quelle oggetto di garanzia, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito l'avversità assicurata, nonché l'aggravamento dei danni coperti da garanzia che possa conseguirne;
- g) da malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- h) da fitopatie;
- i) da inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- j) da errate o vietate pratiche agronomiche/colturali o da loro non puntuale esecuzione, come ad esempio, trattamenti anti parassitari o raccolta del prodotto, dovuta ad esempio ad eventi atmosferici, a fenomeni di mercato, non disponibilità di macchine operatrici;
- k) da cause fisiologiche e/o derivanti dalla normale alternanza di produzione della coltura;
- l) verificatisi su terreni di golena, intendendosi per questi ultimi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- m) dovuti ad allettamento conseguente ad eccesso di nutrienti nel terreno;
- n) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, di esplosioni e radiazioni nucleari, contaminazioni radioattive.

#### **Art. 9 INDEX– Modifiche al Contratto di Assicurazione e rettifiche**

Eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché comunicati all'altra parte entro un anno dalla data di

emissione del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

**Art. 10 INDEX– Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**DENUNCIA DI DANNO E GESTIONE DEL SINISTRO**

**Art. 11 INDEX– Obblighi dell'assicurato in caso di Sinistro**

Qualora si verifichi l'evento assicurato così come rilevato sulla base del parametro meteorologico e un conseguente danno quantitativo alla produzione, l'assicurato dovrà darne tempestivamente avviso alla Società. La denuncia dovrà riguardare tutto il prodotto assicurato nel comune e dovranno essere fornite precise indicazioni relative alle partite colpite dal Sinistro.

La Società ha sempre diritto di ispezionare i prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve o eccezioni e/o di disporre, a propria discrezione, apposita perizia, ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 17, volta a verificare, tra l'altro, che il danno quantitativo alla produzione sia conseguente all'evento metereologico coperto dal presente contratto di Assicurazione.

**Art. 12 INDEX– Dati agrometeorologici**

In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati metereologici, si farà riferimento alle stazioni meteorologiche elencate all'art. 2 delle condizioni generali di assicurazione.

**Art. 13 INDEX– Modalità per la determinazione del danno**

La determinazione del danno è stabilita direttamente dalla Società o, laddove ritenuto opportuno dalla Società con il supporto di un perito da essa incaricato. Il perito deve essere abilitato all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

**Art. 14 INDEX– Mandato dell'eventuale perito incaricato**

Laddove incaricato dalla Società, il perito deve:

- a) accertare l'effettivo verificarsi dell'evento in garanzia;
- b) accertare la data in cui l'evento si è verificata;
- c) controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla identificazione delle partite assicurate, alla quantità dei prodotti assicurati;
- d) accertare il ciclo produttivo del prodotto;
- e) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'indennizzo;
- f) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno.

**Art. 15 INDEX- Norme per l'esecuzione della perizia**

La Società potrà eseguire una o più perizie preventive:

- al fine di verificare lo stato delle colture, il perito redigerà un apposito documento o bollettino di campagna (di constatazione) che l'assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso;
- per escludere eventuali danni, verificatisi a quel momento sul prodotto assicurato, nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi in garanzia.

La quantificazione del danno, riferita a ciascuna partita, deve essere effettuata per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel certificato di assicurazione.

Tale quantificazione sarà calcolata secondo quanto previsto dalle condizioni speciali di assicurazione.

I risultati di ogni eventuale perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'assicurato; nel bollettino di campagna sarà richiamata l'attenzione dell'assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'indennizzo. **La firma dell'assicurato equivale ad accettazione della perizia.**

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'assicurato, il predetto bollettino sarà consegnato o spedito al Contraente entro la giornata successiva, non festiva, a quella della perizia.

Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, art. 18 "Perizia d'appello", viene spedito al domicilio dell'assicurato stesso, risultante dal certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l'assicurato non si avvalsesse del disposto dell'art. 18 "Perizia d'appello" la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.

#### **Art. 16 INDEX- Perizia d'appello**

L'assicurato che non dovesse accettare l'eventuale risultanza della perizia eventualmente disposta dalla Società può richiedere la perizia d'appello. A tal fine deve comunicare detta richiesta alla [Direzione della Società] mediante fax o e-mail certificata, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome, recapito telefonico e domicilio del proprio perito ed inviarla direttamente alla Società.

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito.

Entro tre giorni dalla data di nomina del perito da parte della Società, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del terzo perito. Se due periti non dovessero raggiungere l'accordo sul nominativo di quest'ultimo, esso dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza. A richiesta di una delle parti il terzo perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della Provincia di ubicazione delle partite appellate.

Nel caso in cui la Società non provveda alla nomina del proprio perito, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'assicurato e da due periti scelti dall'assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza. Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

#### **Art. 17 INDEX- Norme particolari della perizia d'appello**

L'assicurato deve lasciare il prodotto della partita per la quale è stata richiesta la perizia d'appello, nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni partita appellata appositi campioni. Qualora l'assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intende decaduta.

#### **Art. 18 INDEX- Pagamento dell'indennizzo**

Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato all'Assicurato nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente.

#### **Art. 19 INDEX- Esagerazione dolosa del danno**

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno produce la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.

## PRODOTTI ARBOREI

### FRUTTA

#### Art.30 – Operatività della garanzia

L'Assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena Produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Compagnia.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena Produzione il risultato della Produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

POMACEE, FICHI, CACHI	
1° anno	0% della Produzione ottenibile
2° anno	20% della Produzione ottenibile
3° anno	50% della Produzione ottenibile
4° anno	80% della Produzione ottenibile
5° anno	100% della Produzione ottenibile

DRUPACEE-ACTINIDIA	
1° anno	0% della Produzione ottenibile
2° anno	35% della Produzione ottenibile
3° anno	80% della Produzione ottenibile
4° anno	100% della Produzione ottenibile

MANDORLE	
Dal 1° anno al 2° anno	0% della Produzione ottenibile
3° anno	30% della Produzione ottenibile
4° anno	100% della Produzione ottenibile

NOCCIOLE	
Dal 1° anno al 4° anno	0% della Produzione ottenibile
5° anno	20% della Produzione ottenibile
6° anno	40% della Produzione ottenibile
7° anno	60% della Produzione ottenibile
8° anno	80% della Produzione ottenibile
9° anno	100% della Produzione ottenibile

NOCI	
Dal 1° anno al 3° anno	0% della Produzione ottenibile
4° anno	20% della Produzione ottenibile
5° anno	40% della Produzione ottenibile
6° anno	60% della Produzione ottenibile
7° anno	80% della Produzione ottenibile
8° anno	100% della Produzione ottenibile

Si intende assicurata anche la Produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antibrina;
- impianti antigrandine (reti).

Sono compresi in garanzia anche:

- i danni da grandine accaduti a rete non stesa, dalla fioritura fino alla data del 15 maggio per le drupacee, 25 maggio per pomacee ed il 31 maggio l'actinidia, nei 10 giorni antecedenti l'inizio della raccolta e fino al termine della stessa;
- i danni provocati al Prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso questo sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa.

Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'Assicurato.

**L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dalla Polizza.**

### Art. 31 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento all'art. 9 - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, fermo quanto in esso previsto, *limitatamente alla avversità Gelo, la garanzia decorre non prima della schiusa delle gemme; per le altre avversità, la garanzia ha comunque inizio dall'allegagione.*

Per il Prodotto actinidia, la garanzia decorre alla schiusa delle gemme e cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico da 6,2 a 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E. e comunque non oltre al 30 Novembre dell'anno in corso.

*Per il Prodotto Pere, Susine la garanzia Vento forte cessa dieci giorni prima della fase di maturazione di raccolta del Prodotto.*

### Art. 32 – Prodotti Precoci

Per prodotti precoci si intendono:

- Per pesche e nettatine precoci: tutte le Varietà a maturazione anteriore alla Varietà Red-Haven;
- Per susine precoci: tutte le Varietà a maturazione anteriore alla Varietà Shiro o Goccia d'oro;
- Per pere precoci: tutte le Varietà a maturazione anteriore alla Varietà William.

### Art. 33 – Garanzia aggiuntiva Eccesso di pioggia

In seguito all'evento eccesso di pioggia, si intendono compresi in garanzia anche i danni da spaccatura dei frutti conseguenti ad umidità e/o stagnazione di acqua nel terreno che provochi sul frutto il cosiddetto "cracking".

### Art. 34 – Tabelle di liquidazione danni – convenzionale

In relazione ai disposti dell'art. 2 "*Oggetto della garanzia*", il danno di qualità per i prodotti di seguito indicati è valutato secondo le classificazioni sotto riportate in base alla scelta dichiarata dall'Assicurato sulla Polizza.

Per i prodotti ACTINIDIA, ALBICOCHE, CILIEGIE, NETTARINE, NETTARINE PRECOCI, PESCHE, PESCHE PRECOCI, SUSINE, SUSINE PRECOCI, PERE, PERE PRECOCI E MELE, il titolo di danno "lesione" riportato nelle tabelle seguenti – ove non diversamente specificato – si riferisce al mesocarpo.

#### ANALISI DEL DANNO

#### DEFINIZIONI: DRUPACEE - POMACEE - ACTINIDIA

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

**A) LESIONE:** qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dagli eventi oggetto della garanzia;

**MINIMA:** è la lesione senza rottura dell'epicarpo, che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 2 mm.

**LIEVE:** è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm<sup>2</sup> (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm.

**MEDIA:** è la lesione con superficie superiore a 20 mm<sup>2</sup> e fino a 40 mm<sup>2</sup> (lunghezza massima 7 mm) e/o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.

**NOTEVOLE:** è la lesione con superficie superiore a 40 mm<sup>2</sup> e sino a 100 mm<sup>2</sup> (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.

- N.B.: 1) Per le CILIEGIE e le cultivar di SUSINE A FRUTTO PICCOLO i valori delle lesioni si considerano ridotti di 1/2, mentre per le ALBICOCCHE e le restanti cultivar di SUSINE si considerano ridotti di 1/4.
- 2) Per le MELE il termine lesione mantiene la sopraindicata definizione solo quando si è in presenza di rottura dei tessuti epidermici e/o di alterazione cromatica, diversamente si considera componente dell'ondulazione.

**B) FREQUENZA DELLE LESIONI:**

	<b>Drupacee e actinidia</b>		<b>Pomacee</b>	
	<b>Lesioni minime e lievi</b>	<b>Lesioni medie e notevoli</b>	<b>Lesioni minime</b>	<b>Lesioni lievi, medie e notevoli</b>
<b>QUALCHE</b>	Fino a 4	Fino a 3	Fino a 5	Fino a 4
<b>PIU'</b>	Da 5 a 9	Da 4 a 7	Da 6 a 10	Da 5 a 7
<b>NUMEROSE</b>	Oltre 9	Oltre 7	Oltre 10	Oltre 7

**C) ONDULAZIONE:** fenomeno (tipico delle mele) di variazione superficiale della normale conformazione del frutto determinata da lesioni che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né loro alterazione cromatica;

**TRACCIA:** è determinata da non più di una lesione lieve;

**LIEVE:** la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione media;

**MEDIA:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 ed 1/4 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione notevole;

**NOTEVOLE:** la superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 di quella del frutto.

**D) DEFORMAZIONE:** fenomeno di anomala conformazione morfologica del frutto, causata da lesioni di grandini precoci;

**LIEVE:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto;

**MEDIA:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;

**GRAVE:** la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

Fermo il disposto dell'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si considera altresì distrutto il frutto che presenti fenomeni di marcescenza conseguenti a lesioni da grandine.

**E) LESIONE RIPARATA:** è quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo del frutto isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.

## PRODOTTO ACTINIDIA

Categoria	Descrizione	% danno di qualità	
		Tipo A	Tipo B
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria Extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte di questa categoria: Fiori e/o frutti illesi; frutti con lesioni all'epicarpo; frutti con singola lesione lieve	0	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà ma tali da non poter rientrare nelle precedenti classi. Fanno parte di questa categoria i frutti che presentano: Qualche lesione lieve; singola lesione media	30	35
c)	I frutti di questa classe di danno devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi. Fanno parte di questa categoria i frutti che presentano: Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve	60	65
d)	I frutti di questa classe di danno devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi. Fanno parte di questa categoria i frutti che presentano: Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media;	80	85
e)	I frutti di questa classe di danno devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi. Fanno parte di questa categoria i frutti che presentano: Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave;	100	100

N.B. La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza "qualche".

**I frutti persi, distrutti** (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, **vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità**. Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Le garanzie per cui non è prevista tabella di qualità operano esclusivamente per la perdita di peso del prodotto assicurato. Per la garanzia vento forte verrà valutato il solo danno di quantità dovuto ai frutti caduti a terra.

Nella determinazione del danno di qualità si deve tener conto anche del danno da defogliazione previsto nella seguente tabella:

EPOCA DEL SINISTRO	% DI DEFOGLIAZIONE								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
DECADI	COEFFICIENTE DI DANNO								
3° MAGG.	=	8	11	15	17	20	23	25	30
1° GIU.	-	9	12	15	18	22	26	28	30
2° GIU.	-	10	14	17	20	24	29	32	35
3° GIU.	-	12	16	20	24	28	32	36	40
1° LUG.	-	10	14	18	22	25	27	32	35
2° LUG.	-	8	11	15	17	20	23	25	30
3° LUG.	-	6	8	10	12	14	16	20	25
1° AGO.	-	5	7	9	11	12	13	15	18
2° AGO.	-	4	5	7	8	9	11	13	15
3° AGO.	-	3	4	5	6	7	8	9	10

Il coefficiente, identificato dalla percentuale di defogliazione e dall'epoca del Sinistro, va applicato al Prodotto residuo.

**PRODOTTI: ALBICOCHE, ALBICOCHE PRECOCI, NETTARINE, NETTARINE PRECOCI, PESCHE, PESCHE PRECOCI, SUSINE, SUSINE PRECOCI, CILIEGIE,**

Categoria	Descrizione	% danno di qualità	
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria Extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte di questa categoria: Frutti illesi; frutti con Lesioni all'epicarpo; frutti con qualche lesione minima	0	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà ma tali da non poter rientrare nelle precedenti classi. Fanno parte di questa categoria i frutti che presentano: Più lesioni minime, qualche lesione lieve	25	35
c)	I frutti di questa classe di danno devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi. Fanno parte di questa categoria i frutti che presentano: Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve	40	55

d)	I frutti di questa classe di danno devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi. Fanno parte di questa categoria i frutti che presentano: Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche e più lesioni lievi non riparate; deformazione media	70	75
e)	I frutti di questa classe di danno devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi. Fanno parte di questa categoria i frutti che presentano: Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni notevoli non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave;	100	100

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, **vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.**

Dopo aver accertato il **danno di quantità dovuto a Vento Forte**, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella seguente tabella:

Categoria	Descrizione	% Danno di qualità
a)	Illesi	0
b)	Lesioni interessanti una superficie inferiore a 1/20 della superficie del frutto	30
c)	Lesioni comprese tra 1/20 e 1/10 della superficie del frutto	50
d)	Lesioni comprese tra 1/10 e 1/3 della superficie del frutto	80
e)	Lesioni superiori a 1/3 della superficie del frutto, frutti che presentano fenomeni di marcescenza in prossimità delle suddette lesioni;	100

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) **vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.**

Per le lesioni che presentano rotture si utilizza la tabella convenzionale relativa al rischio grandine.

Dopo aver accertato il **danno di quantità dovuto a Colpo di Sole e/o Eccesso di Pioggia**, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella seguente tabella:

Categoria	Descrizione	% Danno di qualità
a)	Illesi	0
b)	Lesioni/necrosi interessanti una superficie inferiore a 1/20 della superficie del frutto	30
c)	Lesioni/necrosi comprese tra 1/20 e 1/10 della superficie del frutto	50

d)	Lesioni/necrosi comprese tra 1/10 e 1/3 della superficie del frutto	80
e)	Lesioni/necrosi superiori a 1/3 della superficie del frutto, frutti che presentano fenomeni di marcescenza in prossimità delle suddette lesioni;	100

**I frutti persi, distrutti** (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco), che presentano danni conseguenti ad eventi atmosferici assicurati tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale **vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.**

Dopo aver accertato il **danno di quantità dovuto a Gelo**, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella seguente tabella:

Categoria	Descrizione	% Danno di qualità
a)	Frutti illesi;	0
b)	Placche di rugginosità di lieve entità e/o imbrunimento lieve; lenticellosi lieve;	5
c)	Placche di rugginosità di media estensione(*) e/o imbrunimento medio; lenticellosi media;	25
d)	Deformazione lieve; placche di rugginosità di notevole entità e/o imbrunimento grave (esteso); appassimento lieve; lenticellosi grave;	40
e)	Deformazione media; appassimento medio;	70
f)	Deformazione grave; avvizzimento; frutti distrutti	100

**I frutti persi, distrutti** (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco), che presentano danni conseguenti ad eventi atmosferici assicurati tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale **vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.**

(\*)Estensione: Lieve: fino a 1/10 della superficie del frutto;  
Media: fino a 1/3 della superficie del frutto;  
Grave: superiore a 1/3 della superficie del frutto.

Le garanzie per cui non è prevista tabella di qualità operano esclusivamente per la perdita di peso del prodotto assicurato.

**PRODOTTI: CACHI, FICHI,**

**DEFINIZIONI:**

Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alla tabella convenzionale, sono attribuiti i seguenti valori:

**A) INCISIONI:**

**LIEVI AL MESOCARPO:** il trauma interessa, in tutto od in parte, il 1° quarto del mesocarpo;

**MEDIE AL MESOCARPO:** il trauma interessa, in tutto od in parte, il 2° quarto del mesocarpo;

**PROFONDE AL MESOCARPO:** il trauma interessa, in tutto od in parte, la 2ª metà del mesocarpo.

**B) FREQUENZA DELLE INCISIONI:**

	Lesioni
<b>QUALCHE</b>	Da 1 a 3
<b>PIÙ</b>	Da 4 a 7
<b>NUMEROSE</b>	Oltre 7

Si precisa che la «deformazione» si ha allorché i frutti siano stati interessati dagli eventi in garanzia nei primi stadi di crescita, provocandone una forte trasformazione dei tessuti epicarpiali e/o mesocarpiali tale da causare uno sviluppo alterato relativamente all'aspetto tipico della Varietà.

Per quanto riguarda la marcescenza dei frutti, si rileva che la garanzia convenzionale non prevede questo tipo di danno, in quanto rientra tra quelli esclusi dall'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Categoria	Descrizione	% danno di qualità
a)	Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale	0
b)	Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale	20
c)	Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 3,0 cmq di superficie totale	40
d)	Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 3,0 cmq di superficie totale	75
e)	Ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo	100

**I frutti persi, distrutti** (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, **vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.**

**PRODOTTO MELE**

Categoria	Descrizione	% danno di qualità	
		Tipo A	Tipo B
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria Extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte di questa categoria: frutti illesi; frutti con Lesioni all'epicarpo; frutti con qualche o più lesioni minime;	0	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà ma tali da non poter rientrare nelle precedenti classi. Fanno parte di questa categoria i frutti che presentano: Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime, ondulado lieve	25	35
c)	I frutti di questa classe di danno devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi. Fanno parte di questa categoria i frutti che presentano: Più e numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulado medio; deformazione lieve	40	55
d)	I frutti di questa classe di danno devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi. Fanno parte di questa categoria i frutti che presentano: Più o numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulado notevole;	70	75
e)	I frutti di questa classe di danno devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi. Fanno parte di questa categoria i frutti che presentano: Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate, deformazione grave	100	100

**I frutti persi, distrutti** (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, **vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.**

Dopo aver accertato il **danno di quantità dovuto all'evento Vento Forte**, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella seguente tabella:

Categoria	Descrizione	% Danno di qualità
a)	Illesi	0
b)	Lesioni interessanti una superficie inferiore a 1/20 della superficie del frutto	30
c)	Lesioni comprese tra 1/20 e 1/10 della superficie del frutto	50
d)	Lesioni comprese tra 1/10 e 1/3 della superficie del frutto	80
e)	Lesioni superiori a 1/3 della superficie del frutto, frutti che presentano fenomeni di marcescenza in prossimità delle suddette lesioni	100

**I frutti persi, distrutti** (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco), che presentano danni conseguenti ad eventi atmosferici assicurati tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale **vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità**.

Per le lesioni che presentano rotture si utilizza la tabella convenzionale relativa al rischio grandine

Dopo aver accertato il **danno di quantità dovuto all'evento Colpo di Sole**, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella seguente tabella:

Categoria	Descrizione	% Danno di qualità
a)	Illesi	0
b)	Lesioni/necrosi interessanti una superficie inferiore a 1/20 della superficie del frutto	30
c)	Lesioni/necrosi comprese tra 1/20 e 1/10 della superficie del frutto	50
d)	Lesioni/necrosi comprese tra 1/10 e 1/3 della superficie del frutto	80
e)	Lesioni/necrosi superiori a 1/3 della superficie del frutto, frutti che presentano fenomeni di marcescenza in prossimità delle suddette lesioni	100

**I frutti persi, distrutti** (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco), che presentano danni conseguenti ad eventi atmosferici assicurati tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale **vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità**.

Dopo aver accertato il **danno di quantità dovuto all'evento Gelo**, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella seguente tabella:

Categoria	Descrizione	% Danno di qualità
a)	Frutti illesi, Placche di rugginosità di lieve entità e/o imbrunimento lieve; lenticellosi lieve;;	0
b)	Placche di rugginosità di media estensione(*) e/o imbrunimento medio; lenticellosi media;	25
c)	Deformazione lieve; placche di rugginosità di notevole entità e/o imbrunimento grave (esteso); appassimento lieve; lenticellosi grave;	40
d)	Deformazione media; appassimento medio;	70
e)	Deformazione grave; avvizzimento.	100

**I frutti persi, distrutti** (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco), che presentano danni conseguenti ad eventi atmosferici assicurati tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

(\*) Estensione:       Lieve: fino a 1/10 della superficie del frutto;  
                               Media: fino a 1/3 della superficie del frutto;  
                               Grave: superiore a 1/3 della superficie del frutto.

Le garanzie per cui non è prevista tabella di qualità operano esclusivamente per la perdita di peso del prodotto assicurato.

**PRODOTTO PERE, PERE PRECOCI**

Categoria	Descrizione	% danno di qualità	
		Tipo A	Tipo B
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria Extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte di questa categoria: Frutti Illesi; frutti con Lesioni all'epicarpo; frutti con qualche o più lesioni minime;	0	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà ma tali da non poter rientrare nelle precedenti classi. Fanno parte di questa categoria i frutti che presentano: Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime	25	35
c)	I frutti di questa classe di danno devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi. Fanno parte di questa categoria i frutti che presentano: Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve	50	65
d)	I frutti di questa classe di danno devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi. Fanno parte di questa categoria i frutti che presentano: Più o numerose lesioni lievi non riparate; più e numerose lesioni medie, qualche lesione notevole; deformazione media; qualche lesione media non riparata.	80	85
e)	I frutti di questa classe di danno devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi. Fanno parte di questa categoria i frutti che presentano: Più e numerose lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave; frutti abbattuti	100	100

**I frutti persi, distrutti** (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco), che presentano danni conseguenti ad eventi atmosferici assicurati tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale **vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.**

Le lesioni - ove non diversamente specificato - si riferiscono al mesocarpo.

Dopo aver accertato il **danno** di quantità dovuto all'evento **Vento Forte**, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella seguente tabella:

Categoria	Descrizione	% Danno di qualità
a)	Illesi	0
b)	Lesioni interessanti una superficie inferiore a 1/20 della superficie del frutto	30
c)	Lesioni comprese tra 1/20 e 1/10 della superficie del frutto	50
d)	Lesioni comprese tra 1/10 e 1/3 della superficie del frutto	80
e)	Lesioni superiori a 1/3 della superficie del frutto, frutti che presentano fenomeni di marcescenza in prossimità delle suddette lesioni	100

**I frutti persi, distrutti** (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco), che presentano danni conseguenti ad eventi atmosferici assicurati tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale **vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità**.

Per le lesioni che presentano rotture si utilizza la tabella convenzionale relativa al rischio grandine.

Dopo aver accertato il **danno** di quantità dovuto all'evento **Colpo di Sole**, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella seguente tabella:

Categoria	Descrizione	% Danno di qualità
a)	Illesi	0
b)	Lesioni/necrosi interessanti una superficie inferiore a 1/20 della superficie del frutto	30
c)	Lesioni/necrosi comprese tra 1/20 e 1/10 della superficie del frutto	50
d)	Lesioni/necrosi comprese tra 1/10 e 1/3 della superficie del frutto	80
e)	Lesioni/necrosi superiori a 1/3 della superficie del frutto, frutti che presentano fenomeni di marcescenza in prossimità delle suddette lesioni	100

**I frutti persi, distrutti** (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco), che presentano danni conseguenti ad eventi atmosferici assicurati tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale **vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità**.

Dopo aver accertato il **danno** di quantità dovuto all'evento **Gelo**, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella seguente tabella:

Categoria	Descrizione	% Danno di qualità
a)	Frutti illesi, Placche di rugginosità di lieve entità e/o imbrunimento lieve; lenticellosi lieve;	0
b)	Placche di rugginosità di media estensione(*) e/o imbrunimento medio; lenticellosi media;	25
c)	Deformazione lieve; placche di rugginosità di notevole entità e/o imbrunimento grave (esteso); appassimento lieve; lenticellosi grave;	40
d)	Deformazione media; appassimento medio;	70
e)	Deformazione grave; avvizzimento	100

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) che presentano danni conseguenti ad eventi atmosferici assicurati tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale **vengono valutati solo agli effetti del danni di quantità.**

(\*) Estensione:       Lieve: fino a 1/10 della superficie del frutto;  
                               Media: fino a 1/3 della superficie del frutto;  
                               Grave: superiore a 1/3 della superficie del frutto.

Le garanzie per cui non è prevista tabella di qualità operano esclusivamente per la perdita di peso del prodotto assicurato.

#### MANDORLE, NOCCIOLE E NOCI

Categoria	Descrizione	% Danno di qualità
a)	Frutto illeso; lievi segni o ammaccature del mallo provocati dalla grandine	0
b)	Lesioni del mallo medie, lieve compromissione dell'embrione	40
c)	Embrione compromesso fino al 50%	80
d)	Embrione compromesso oltre il 50%	100

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco), che presentano danni conseguenti ad eventi atmosferici assicurati tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale **vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.**

Le garanzie per cui non è prevista tabella di qualità operano esclusivamente per la perdita di peso del prodotto assicurato.

## FICHI D'INDIA

Categoria	Descrizione	% Danno di qualità
a)	Illesi, segni di percossa, tracce di ondulato e qualche incisione all'epicarpo	0
b)	Più lesioni all'epicarpo, qualche incisione lieve al mesocarpo più segni di percossa	25
c)	Numerose lesioni lievi al mesocarpo, qualche incisione media al mesocarpo	40
d)	Numerose lesioni medie al mesocarpo, qualche incisione profonda al mesocarpo	75
e)	Lesioni profonde al mesocarpo non cicatrizzate, lacerazioni profonde al mesocarpo, frutti deformati	100

**I frutti persi, distrutti** (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco), che presentano danni conseguenti ad eventi atmosferici assicurati tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale **vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.**

Le garanzie per cui non è prevista tabella di qualità operano esclusivamente per la perdita di peso del prodotto assicurato. Per la garanzia vento forte verrà valutato il solo danno di quantità dovuto ai frutti caduti a terra.

## PISTACCHIO

Categoria	Descrizione	% Danno di qualità
a)	Illeso	0
b)	Lesione superficiale del mallo (epicarpo e mesocarpo) e/o formazione superficiale di essudato gommoso senza interessamento dell'endocarpo (guscio)	10
c)	Più lesioni superficiali del mallo e/o più formazioni di essudato gommoso: lesione all'endocarpo con lieve alterazione cromatica e/o formazione estesa di essudato gommoso	30
d)	Più lesioni all'endocarpo e/o più alterazioni cromatiche lievi: lesione all'endocarpo con estesa alterazione cromatica	50
e)	Lieve lesione al seme (parte edule)	75
f)	Più lesioni lievi e/o estesa lesione al seme	100

**I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco), che presentano danni conseguenti ad eventi atmosferici assicurati tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale vengono valutati solo agli effetti dei danni di quantità.**

Le garanzie per cui non è prevista tabella di qualità operano esclusivamente per la perdita di peso del prodotto assicurato. Per la garanzia vento forte verrà valutato il solo danno di quantità dovuto ai frutti caduti a terra.

## OLIVE

### PRODOTTO OLIVE DA OLIO

**Art. 35** – Con riferimento a quanto previsto all’art. 9 “*Pagamento del Premio - decorrenza e scadenza della garanzia*”, fermo quanto in essi previsto, la garanzia comunque ha inizio dall’allegagione e termina alle ore 12.00 del 20 novembre dell’anno in corso. Limitatamente alla garanzia Vento forte, la garanzia cessa 15 giorni prima della maturazione di raccolta e, comunque, alle ore 12.00 del 15 ottobre dell’anno in corso.

**Art. 36** – In relazione ai disposti dell’art. 10 “*Oggetto della garanzia*”, la garanzia riguarda esclusivamente il Prodotto destinato al frantoio e il danno di qualità è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illese; segni di percossa; ondulato;	0
B) Incisioni superficiali; ammaccature;	10
C) Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti;	35
D) Lesioni che raggiungono l’endocarpo;	60
E) Lesioni che raggiungono l’endocarpo non cicatrizzate.	90

Le drupe perse, distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinate alla trasformazione industriale, vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.

### PRODOTTO OLIVE DA TAVOLA

**Art. 37** – Con riferimento a quanto previsto all’art. 9 “*Pagamento del Premio - decorrenza e scadenza della garanzia*”, fermo quanto in essi previsto, la garanzia comunque ha inizio dall’allegagione e termina alle ore 12.00 del 31 ottobre dell’anno in corso. Limitatamente alla garanzia Vento forte, la garanzia cessa 15 giorni prima della maturazione di raccolta e, comunque, alle ore 12.00 del 15 Ottobre dell’anno in corso.

**Art. 38** – In relazione ai disposti dell’art. 10 “*Oggetto della garanzia*”, la garanzia riguarda esclusivamente il Prodotto destinato alla mensa ed il danno di qualità è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illese; segni di percossa; ondulato;	0
B) Incisioni superficiali; ammaccature;	30
C) Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti;	60
D) Lesioni che raggiungono l'endocarpo.	90

Le drupe perse, distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinate alla trasformazione industriale, vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.

## UVA DA TAVOLA

### PRODOTTO UVA DA TAVOLA

**Art. 39** – Con riferimento a quanto previsto all'art. 9 *"Pagamento del Premio - decorrenza e scadenza della garanzia"*, fermo quanto in essi previsto, la garanzia comunque ha inizio dalla schiusa delle gemme e termina alle ore 12.00 del 20 ottobre dell'anno in corso.

**Art. 40** – In relazione ai disposti dell'art. 2 *"Oggetto della garanzia"*, la garanzia si riferisce alla perdita di quantità e qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è effettuata sul Prodotto residuo in base alla seguente tabella:

Grappoli con la metà od oltre di acini danneggiati e/o perduti	Percentuale di deprezzamento fino a un massimo del 50%
Grappoli con meno della metà di acini danneggiati e/o perduti	Percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati e/o perduti

**Art. 41** – I grappoli che hanno subito un danno di qualità dovuto a fitopatie o ad ogni altra causa diversa dagli eventi oggetto della garanzia, in caso di danno da grandine e/o da una delle avversità in garanzia saranno risarciti per la sola perdita di quantità ad essa imputabile.

### PRODOTTO UVA DA TAVOLA COPERTA CON TELI DI PLASTICA (0030800)

**Art. 42** – Per gli impianti di uva da tavola coperta con teli di plastica, esclusivamente se la scelta è riportata sulla Polizza, a parziale deroga a quanto previsto all'art. 35, la garanzia cessa con la graduale copertura del Prodotto e comunque non oltre le seguenti date:

SICILIA 31 AGOSTO dell'anno in corso

TUTTE LE ALTRE REGIONI 15 AGOSTO dell'anno in corso

Sono confermate tutte le altre norme previste per il PRODOTTO UVA DA TAVOLA (artt. 39, 40 e 41) nelle presenti Condizioni Speciali di Assicurazione.

In caso di successiva scopertura, la garanzia si riattiva previa comunicazione alla Compagnia – Rischi Agricoli – a mezzo di telegramma da effettuarsi entro il terzo giorno precedente alla scopertura. La garanzia medesima non si protrae quindi oltre le ore 12.00 del 10 Dicembre.

## UVA DA VINO

### DEFINIZIONI

**VARIETA'**: la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., nonché l'insieme delle cultivar assicurate come uva da vino comune.

#### Art. 43 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento all'art. 9 - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, fermo quanto in esso previsto, la garanzia comunque ha inizio dalla schiusa delle gemme e termina alle ore 12.00 del 30 ottobre dell'anno in corso.

**A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 9 - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia Eccesso di Pioggia decorre dalla fase fenologica di inizio fioritura.**

#### Art. 44 – Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena Produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Compagnia.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena Produzione (dal 1° al 3° anno), la Produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione.

Per le uve comuni la Produzione sarà considerata come segue:

UVA DA VINO	
1° anno	0% della Produzione ottenibile
2° anno	30% della Produzione ottenibile
3° anno	80% della Produzione ottenibile
4° anno	100% della Produzione ottenibile

#### Art. 45 – Danno causato dall'evento eccesso di pioggia in prossimità dell'epoca di raccolta

Per l'evento eccesso di pioggia, sono compresi in garanzia esclusivamente i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei **venti giorni precedenti e nei 5 giorni successivi la data di inizio della raccolta** delle diverse Varietà di uva da vino come stabilito dalla cantina sociale di riferimento della zona.

Le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla Cantina Sociale della zona in cui sono ubicati i vigneti interessati.

È consentita, se necessaria, la pratica colturale "pulitura del grappolo" cioè l'asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza anticipatamente rispetto all'epoca di vendemmia, al fine di salvaguardare il Prodotto non interessato. La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché

comunicata alla Compagnia che presta la garanzia, a mezzo mail certificata, o fax almeno tre giorni prima dell'effettuazione.

#### Art. 46 – Danno di qualità

In relazione al disposto dell'art. 9 "Oggetto della garanzia" la garanzia riguarda il Prodotto destinato alla vinificazione e si riferisce alla perdita di quantità nonché alla perdita di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato la perdita di quantità, è effettuata sul Prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della Produzione.

Il perito in questa valutazione dovrà tener conto anche:

- dell'analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati;
- dell'analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse garanzie;
- della fase fenologica di accadimento dei Sinistri;

#### UVA DA VINO QUALITÀ TABELLA A

Ai fini del calcolo del danno per la sola garanzia grandine deve essere considerata la perdita di valore intrinseco di ogni acino (danno quanti/qualitativo).

Dopo aver accertato la perdita di valore intrinseco sugli acini colpiti, si provvederà a liquidare il danno qualitativo sul prodotto residuo. Ai fini del suddetto calcolo, laddove non diversamente rilevabile, la perdita del valore intrinseco sarà considerata di pari rilevanza per ciascuna delle due componenti quantità e qualità:

Percentuale perdita di valore intrinseco	0	10	20	30	40	50	60	70/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4.50	10.50	15.00	22.50	30.00	45.00	60.00

Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.

Tale garanzia decorre dal 15 giugno.

Le garanzie per cui non è prevista tabella di qualità operano esclusivamente per la perdita di peso del prodotto assicurato con esclusione della eventuale perdita di qualità.

#### UVA DA VINO QUALITÀ MAGGIORATA TABELLA B

Ai fini del calcolo del danno per la sola garanzia grandine deve essere considerata la perdita di valore intrinseco di ogni acino (danno quanti/qualitativo).

Dopo aver accertato la perdita di valore intrinseco sugli acini colpiti, si provvederà a liquidare il danno qualitativo sul prodotto residuo. Ai fini del suddetto calcolo, laddove non diversamente rilevabile, la perdita del valore intrinseco sarà considerata di pari rilevanza per ciascuna delle due componenti quantità e qualità:

Percentuale perdita di valore intrinseco	<10	10	20	30	40	50	60	70	80	90/100
Coefficiente danno di qualità sul prodotto residuo	0	11	19	29	42	50	50	50	50	50

Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.

Tale garanzia decorre dall'allegazione.

Per le avversità atmosferiche in garanzia antecedenti il 15 di giugno verranno applicati i coefficienti sopra riportati ridotti al 50%, sempreché non si siano verificati ulteriori danni da eventi successivi a tale data.

Le garanzie per cui non è prevista tabella di qualità operano esclusivamente per la perdita di peso del prodotto assicurato con esclusione della eventuale perdita di qualità.

### UVA DA VINO QUALITÀ MAGGIORATA TABELLA C – STIMA PERITALE

I coefficienti così determinati, da applicare al Prodotto residuo, non potranno comunque superare le seguenti percentuali:

Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo o parte di grappolo alla raccolta	Coefficiente % massimo da applicare al Prodotto residuo
metà ed oltre di acini danneggiati	50%
meno della metà di acini danneggiati	percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati con un massimo del 50%

Tale garanzia decorre dalla schiusa delle gemme.

Le garanzie per cui non è prevista tabella di qualità operano esclusivamente per la perdita di peso del prodotto assicurato con esclusione della eventuale perdita di qualità.

### UVA DA VINO QUALITÀ EXTRA (002D000) STIMA PERITALE EXTRA (+30% di tariffa)

I coefficienti così determinati, da applicare al Prodotto residuo, non potranno comunque superare le seguenti percentuali:

Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta	Coefficiente % massimo
Numero di acini danneggiati	Percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati fino ad un massimo del 90%

Tale garanzia decorre dall'allegazione.

Per le avversità atmosferiche in garanzia antecedenti il 15 di giugno verranno applicati i coefficienti sopra riportati ridotti al 50%, sempreché non si siano verificati ulteriori danni da eventi successivi a tale data.

Le garanzie per cui non è prevista tabella di qualità operano esclusivamente per la perdita di peso del prodotto assicurato con esclusione della eventuale perdita di qualità.

In caso di grandine sulle varietà Corvina, Corvinone, Barbera e Nebbiolo, assicurate il disseccamento parziale o totale del grappolo sarà considerato danno diretto, sempreché non vi siano presenze significative di fitopatie o di infezioni fungine.

**VIVAI**

**PRODOTTO PIANTE DI VITI PORTA INNESTI (PIANTE MADRE DI PORTA INNESTI DI VITE),**

**Art. 47 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

Con riferimento a quanto previsto all'art. 9 "Pagamento del Premio - decorrenza e scadenza della garanzia", fermo quanto in essi previsto, la garanzia comunque ha inizio dalla schiusa delle gemme; termina con la caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre dell'anno in corso.

La garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite.

**Art. 48 – La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:**

- della Varietà;
- data di impianto;
- della forma di allevamento (strisciante o impalcato);
- del numero dei ceppi.

**Art. 49 – Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti:**

- a) diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm, con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm;
- b) diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a 14 mm;
- c) lunghezza di 40 cm circa.

La garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite.

**Art. 50 – In relazione ai disposti dell'art. 2 "Oggetto della garanzia", il danno di qualità è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:**

<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
A) Illese; segni di percossa; lesioni alla corteccia e/o al cambio, qualche lesione al cilindro centrale	<b>0</b>
B) Qualche lesione-al midollo e più lesioni al cilindro centrale	<b>30</b>
C) Più lesioni al midollo	<b>45</b>
D) Qualche lacerazione al cilindro centrale e/o al midollo	<b>65</b>
E) Più lacerazioni al cilindro centrale e/o al midollo.	<b>90</b>

Definizioni: **qualche** fino a 3,  
**più** oltre le 3.

**Le talee non ottenute per stroncamento del tralcio vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.**

## NESTI (MARZE) DI CLONI SELEZIONATI DI VITE

**Art. 51** – Con riferimento a quanto previsto all’art. 9 “*Pagamento del Premio - decorrenza e scadenza della garanzia*”, la garanzia comunque ha inizio dalla schiusa delle gemme e cessa alla defogliazione dell’impianto e comunque alle ore 12.00 del 15 di novembre dell’anno in corso.

**Art. 52** – La garanzia riguarda i nesti (gemme e la parte dell’internodo utilizzata nell’innesto - 2,5 cm sotto, 1 cm sopra la gemma -) ottenibili da sarmenti di vite immune da ogni malattia, tara o difetto.

**Art. 53** – In relazione ai disposti dell’art. 10 “*Oggetto della garanzia*”, il danno di qualità è valutato per la zona compresa tra i 2,5 cm sotto e 1 cm sopra la gemma in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A)	Illesi; segni di percossa; lesioni interessanti il cilindro corticale	0
B)	Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo	40
C)	Lacerazioni interessanti i tessuti del cilindro centrale o del midollo in prossimità della gemma	90

I nesti persi per stroncamento del tralcio e lesioni che abbiano Prodotto l’accecamento della gemma vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

**Art. 54** – La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata con l’indicazione:

- della Varietà;
- del numero dei ceppi.

## VIVAI DI VITE (BARBATELLE INNESTATE E FRANCHE DI VITE IN VIVAIO)

**Art. 55** – La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche) secondo le norme vigenti.

**Art. 56** – La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata con l’indicazione:

- Portainnesto e Varietà;
- Data di impianto;
- Numero delle barbatelle.

**Art. 57** – Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione dell’innesto ben formato ed un germoglio vitale.

Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare un germoglio vitale.

**Art. 58** – Con riferimento a quanto previsto all’art. 9 “Pagamento del Premio - decorrenza e scadenza della garanzia”, fermo quanto in essi previsto, la garanzia comunque ha inizio dall’Attecchimento dell’innesto talea o della talea franca; termina con la defogliazione naturale e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre dell’anno in corso.

**Art. 59** – In relazione ai disposti dell’art. 10 “Oggetto della garanzia”, il danno di qualità è valutato nella porzione di tralcio comprendente le prime tre gemme fertili in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
A)	Illesi; lesioni interessanti la corteccia e/o il cambio	<b>0</b>
B)	Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale	<b>25</b>
C)	Lesioni interessanti i tessuti del midollo e svettamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità	<b>40</b>
D)	Lacerazioni interessanti i tessuti del cilindro centrale	<b>70</b>
E)	Lacerazioni interessanti la zona midollare del cilindro centrale	<b>90</b>

Sono considerati perduti gli innesti talea (barbatelle innestate) e quindi valutati solo agli effetti del danno di quantità quelli che presentino i seguenti danni:

- lesioni sull’innesto compromettenti la saldatura dei bionti;
- asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione.

Sono considerate perdute le talee franche (barbatelle franche) e quindi valutate solo agli effetti del danno di quantità quelle che presentino i seguenti danni :

- asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione.

Per gemme si intendono esclusivamente quelle vitali dell’anno.

Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo germoglio “principale”, qualora esso sia colpito da grandine, ma la barbatella presenti altro germoglio “similare” in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per la classificazione del danno deve essere preso in considerazione questo germoglio suppletivo e non il principale.

**Per le piante di viti portainnesti, i nesti e i vivai di vite:**

l’effetto del danno che abbia comportato:

- rimarginazione dei tessuti è definito **lesione**;
- mancata rimarginazione dei tessuti è definito **lacerazione**.

**PRODOTTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO (PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO IN VIVAIO),**

**DEFINIZIONI: VIVAI PIANTE DA FRUTTO POMACEE, DRUPACEE ED ACTINIDIA**

**A) DEFINIZIONI**

**LESIONE:** ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riuscirà a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate.

**LACERAZIONE:** ferita estesa e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate.

**SVETTAMENTO:** rottura della cima dell'astone al di sopra dell'ultimo ramo anticipato.

**STRONCATURA:** rottura dell'astone al di sotto dell'ultimo ramo anticipato.

**B) FREQUENZA**

Il numero delle lesioni o delle lacerazioni è riferito all'intera pianta.

	Lesioni/Lacerazioni
<b>RADA</b>	Fino a 8
<b>QUALCHE</b>	Da 9 fino 14
<b>NUMEROSE</b>	Oltre 14

Dei rami anticipati sono presi in considerazione solamente quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della pianta futura. Questi devono essere posizionati sull'astone nella fascia che va da:

- cm.50 a cm.100 per il pero;
- cm.60 a cm.110 per il melo;
- cm 40 per tutta la lunghezza dell'astone per il pesco.

**Art. 60** – La garanzia riguarda unicamente gli astoni di un anno. Sono esclusi quelli provenienti da portainnesto di tre anni ed oltre, intendendosi come tali le piante di vivaio di un anno d'innesto per l'impianto frutticolo ed olivicolo.

**Art. 61** – Con riferimento a quanto previsto all'art. 9 *"Pagamento del Premio - decorrenza e scadenza della garanzia"*, fermo quanto in essi previsto, la garanzia comunque ha inizio dalla schiusa delle gemme e termina alle ore 12.00 del 15 novembre dell'anno in corso.

**Art. 62** – In relazione ai disposti dell'art. 10 *"Oggetto della garanzia"*, il danno di qualità calcolato sul Prodotto residuo del danno di quantità, è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

**VIVAI PIANTE DA FRUTTO POMACEE**

	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Piante illese; piante con ferite superficiali interessanti l'epidermide e/o rade lesioni inferiori a cm. 1,5	0
b)	Piante con qualche lesione inferiore a cm.1,5 e/o rade lesioni superiori a cm.1,0	15
c)	Piante con numerose lesioni inferiori a cm. 1,5 e/o qualche lesione superiore a cm. 1,5	30
d)	Piante con numerose lesioni superiori a cm. 1,5, rade lacerazioni, piante svettate	50

e)	Piante con ferite che possono provocare lo spezzamento di uno o più (massimo tre) rami anticipati non sostituibili con altri e/o qualche lacerazione.	<b>70</b>
f)	Piante con numerose lacerazioni	<b>90</b>

#### VIVAI PIANTE DA FRUTTO DRUPACEE

	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Piante illese o con qualche lesione inferiore a cm. 1,5 o rade lesioni superiori a cm. 1,5	<b>0</b>
b)	Piante con numerose lesioni inferiori a cm.1,5 o qualche lesione superiore a cm.1 ,5	<b>10</b>
c)	Piante con numerose lesioni superiori a cm. 1,5	<b>20</b>
d)	Piante con rade lacerazioni	<b>40</b>
e)	Piante con qualche o numerose lesioni non rimarginate inferiori o superiori a cm. 1,5 o con qualche lacerazione	<b>65</b>
f)	Piante con numerose lacerazioni.	<b>90</b>

Gli astoni persi o troncati **vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.**

#### VIVAI PIANTE DA FRUTTO ACTINIDIA

	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Piante illese o con lesioni alla corteccia	<b>0</b>
b)	Piante con rade lesione	<b>15</b>
c)	Piante con qualche lesione	<b>30</b>
d)	Piante con numerose lesione e/o con rade lacerazioni	<b>50</b>
e)	Piante con qualche lacerazione	<b>70</b>
f)	Piante con numerose lacerazione	<b>90</b>

Si considerano le lesioni e le lacerazioni intervenute entro i 180 cm dalla base.

#### PRODOTTO VIVAI DI PIOPPI (PIOPPI IN VIVAIO), (063A000)

##### DEFINIZIONI: VIVAI DI PIOPPI

Agli effetti della quantificazione dei danni da Grandine e/o vento forte, ai termini di cui alla tabella, sono attribuiti i seguenti valori:

##### A. DEFINIZIONI

**LESIONE RIMARGINATA:** ferita che presenta evidente il fenomeno della cicatrizzazione

**LESIONE NON RIMARGINATA:** ferita estesa e profonda che mostra ancora porzioni di legno scoperte

**SVETTAMENTO:** rottura e/o curvatura della cima dell'astone causata da grandine e/o vento forte

**CURVATURA LIEVE:** freccia o disassamento dall'asse da 3 a 10 cm

(intendendo per freccia la distanza tra il punto medio dell'arco e il punto medio della corda sottesa)

**CURVATURA GRAVE:** freccia o disassamento dall'asse oltre 10 cm

Le lesioni devono interessare esclusivamente l'astone centrale

## B. FREQUENZA

Il numero delle lesioni è riferito all'intera pianta con esclusione dei primi 100 cm dalla base del fusto per le lesioni rimarginate.

	Lesioni
QUALCHE	Fino a 12
PIU'	Da 12 fino 20.
NUMEROSE	Oltre 20

**Art. 63** – La garanzia riguarda la sola Produzione dell'annata.

Con riferimento a quanto previsto all'art. 9 "Pagamento del Premio - decorrenza e scadenza della garanzia", fermo quanto in essi previsto, la garanzia comunque ha inizio:

- A. per i vivai di un anno, ad Attecchimento avvenuto;
- B. per i vivai di due anni, dal 1° marzo;

La garanzia termina alla caduta delle foglie e, in ogni caso, **alle ore 12.00 del 15 novembre** dell'anno in corso.

**Art. 64** – In relazione ai disposti dell'art. 10 "Oggetto della garanzia", il danno complessivo è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

### VIVAIO DI UN ANNO

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illesi, qualche lesione alla corteccia	0
B) Più lesioni alla corteccia, qualche lesione rimarginata al legno, sveltamento intervenuto nei primi 100 cm dalla base;	25
C) Più lesioni rimarginate al legno, qualche lesione non rimarginata al legno, curvatura lieve intervenuta nei primi 150 cm sveltamenti oltre i 100 cm dalla base	50
D) Numerose lesioni rimarginate al legno, più lesioni non rimarginate al legno, curvatura lieve intervenuta oltre i primi 150 cm	85

**Gli astoni persi, distrutti, gli sveltamenti che provocano la perdita dell'asse del fusto e la curvatura grave vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.**

### VIVAIO DI DUE ANNI

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illesi – qualche lesione alla corteccia	0
B) Più lesioni alla corteccia, qualche lesione riparata al legno	35
C) Più lesioni rimarginate al legno, qualche lesione non rimarginata al legno, sveltamento intervenuto oltre i 150 cm della porzione sviluppata nel 2° anno, curvatura lieve intervenuta oltre i primi 200 cm della porzione sviluppata nel 2° anno	60

D) Numerose lesioni rimarginate al legno, più lesione non rimarginata al legno, curvatura lieve intervenuta entro i primi 200 cm della porzione sviluppata nel 2° anno	<b>85</b>
--	-----------

**Gli astoni con svettamenti** interessanti i primi 150 cm della porzione sviluppata nel 2° anno che provocano la perdita dell'asse del fusto e gli astoni con curvatura grave sono considerati persi e **vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.**

Per danni causati da tutte le altre avversità, tranne grandine e vento forte, la garanzia copre esclusivamente la sola perdita di quantità.

**PRODOTTO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI E FORESTALI IN VASO (VIVAIO)**

**Art. 65** – La garanzia riguarda unicamente le piante coltivate nei vasi collocati a cielo aperto. Fermo quanto previsto dall'art. 9 *"Pagamento del Premio, decorrenza e scadenza della garanzia"*, la garanzia ha comunque inizio alle ore 12.00 dell'1 maggio dell'anno in corso e termina alle ore 12.00 del 31 ottobre dell'anno in corso.

**Art. 66** – Alla Polizza deve essere allegata la mappa con l'indicazione del numero dei vasi relativi alle singole categorie di piante assicurate e delle rispettive collocazioni.

**Art. 67** – A deroga di quanto previsto all'art. 15 *"Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro"*, il Sinistro deve essere comunicato alla Direzione della Compagnia - Rischi Agricoli - entro le 24 ore dall'evento a mezzo telegramma o telefax.

Il danno di qualità è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella di liquidazione danni da Grandine e Vento forte:

<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
A) Piante illese; ammaccature diffuse con necrosi sottostanti, lesioni lievi dei tessuti;	<b>0</b>
B) Incisioni medie e/o asportazioni di gemme e/o asportazioni lievi di ramificazioni;	<b>15</b>
C) Incisioni profonde e/o asportazioni medie di ramificazioni;	<b>30</b>
D) Asportazioni gravi di ramificazioni, senza possibilità di recupero nell'anno;	<b>60</b>

Le piante perdute, distrutte **vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.**

## PRODOTTI ERBACEI

**Art. 68 – Decorrenza e scadenza della garanzia:** La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 9 "Pagamento del Premio, decorrenza e scadenza della garanzia", ha inizio dall'Emergenza in caso di Semina e ad Attecchimento avvenuto in caso di Trapianto con piantine (a radice nuda o con zolla); ad eccezione dei cereali autunno-vernini, mais, riso, soia, sulla Polizza per ciascuna Partita o appezzamento sul quale insiste la Produzione, deve essere indicata la data della Semina o del Trapianto, la cui omessa segnalazione comporta la perdita del diritto all'Indennizzo.

Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato all'art. 9 "Pagamento del Premio, decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta, e comunque entro e non oltre il 20 novembre dell'anno in corso.

Per i prodotti CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, MELANZANE, PEPERONI, POMODORO (da industria e da consumo fresco) e ZUCCHINE - ai fini della valutazione del danno - gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti.

Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del Prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia è prorogata fino a quest'ultima fase.

La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata alla Compagnia con telegramma o fax, e la validità della garanzia non andrà in nessun caso oltre sette giorni dalla suddetta data.

**Art. 69 – Garanzia aggiuntiva Eccesso di pioggia:** Fermo quanto previsto all'art. 2 "Oggetto della Garanzia" e ad integrazione dello stesso, la Compagnia, limitatamente ai prodotti Cocomeri, Meloni, Fagiolini, Melanzane, Peperoni, Piselli, Pomodoro, indennizza i danni da marcescenza delle bacche, baccelli e frutti provocati dall'eccesso di pioggia.

**Art. 70 - Per i prodotti ORTICOLI:** Melanzane e per le piante di Cavolfiori, Cavolo verza, Cavolo cappuccio, Insalata, Radicchio, Porro, Bietola da coste e da foglie e per i prodotti SEMI DI PIANTE ORTENSÌ: Bietola rossa, Carote, Cavolfiori, Cavoli Verza, Cavoli Cappuccio, Cipolle, Porri e Ravanelli, Zucchine a deroga dell'art. 15 "Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro", il danno deve essere comunicato telegraficamente o a mezzo telefax alla Direzione della Compagnia – Rischi Agricoli – entro le 24 ore successive.

**PRODOTTO BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (RADICE )**

**Art. 71** – In relazione ai disposti dell’art. 2 *“Oggetto della garanzia”*, la garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per la perdita di quantità, si effettua sul Prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella, sempreché sia riscontrabile un danno da defogliazione determinato dagli eventi oggetto della garanzia.

EPOCA DEL SINISTRO (DECADI)	% DI DEFOGLIAZIONE								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
	COEFFICIENTE DI DANNO								
1 <sup>a</sup> GIUGNO	-	2	5	7	8	10	12	14	16
2 <sup>a</sup> GIUGNO	-	3	6	8	10	13	15	18	20
3 <sup>a</sup> GIUGNO	-	4	7	10	13	15	18	21	25
1 <sup>a</sup> LUGLIO	-	4	7	10	13	15	18	21	25
2 <sup>a</sup> LUGLIO	-	4	7	10	13	15	18	21	25
3 <sup>a</sup> LUGLIO	-	3	6	8	10	13	15	18	20
1 <sup>a</sup> AGOSTO	-	2	5	7	8	10	12	14	16
2 <sup>a</sup> AGOSTO	-	0	0	5	6	8	9	10	12
3 <sup>a</sup> AGOSTO	-	0	0	0	5	6	8	9	10

**PRODOTTO CEREALI AUTUNNO VERNINI**

**Art. 72** – Decorrenza e scadenza della garanzia Vento Forte: La garanzia, fermo quanto previsto dall’art. 9 *“Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia”*, nonché a parziale deroga dell’art. 68 *“Decorrenza e scadenza della garanzia”*, ha inizio dalla fase fenologica di levata, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12.00 del 1 marzo dell’anno in corso.

La garanzia cessa all’inizio della fase di maturazione fisiologica o maturazione gialla, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico, con l’eccezione dell’evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità di almeno 20 m/s o 75 Km/h).

**Art. 73** – In relazione ai disposti dell’art. 10 *“Oggetto della garanzia”*, la quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità dovuto al solo evento Grandine e/o vento e sui soli Frumento Tenero e Duro con è convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella tabella che segue:

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30 ^	40	50	^60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4	7	14	22	30	40	50	60

Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.

Tale garanzia decorre convenzionalmente dalle ore 12,00 del 15 aprile e cessa alle ore 12,00 del 15 giugno.

La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità dovuto all'Eccesso di Pioviggia sui soli Frumento Tenero e Duro, nel solo caso di germinazione delle cariossidi sulla spiga, è convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella tabella che segue:

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	2	4	7	10	13	16	18	20

Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.

### PRODOTTI: CETRIOLI, ZUCCHINE E ZUCCHE

**Art. 74** – La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 9 – “Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia” ed a parziale deroga dell'art. 68 “Decorrenza e scadenza della garanzia”, cessa il:

- 15 ottobre dell'anno in corso per l'Italia settentrionale;
- 15 ottobre dell'anno in corso per l'Italia centrale;
- 15 novembre dell'anno in corso per l'Italia meridionale e le isole.

**Art. 75** – In relazione ai disposti dell'art. 10 “Oggetto della garanzia”, il danno di qualità è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illesi; segni di percossa; qualche incisione all'epicarpo; placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni e bruciature lievi dell'epicarpo;	0
B) Plurime incisioni all'epicarpo;	10
C) Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni medie dell'epicarpo;	25
D) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; placche di rugginosità, strofinamenti e decolorazioni notevoli dell'epicarpo; bruciature medie dell'epicarpo;	45
E) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi o molto gravi; bruciature notevoli dell'epicarpo;	75

I frutti persi, distrutti vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.

N.B.: per incisione si deve intendere anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato

N.B.: nel caso di danno per placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni e bruciature dell'epicarpo, si deve intendere:

- LIEVE quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto;
- MEDIA quando la superficie interessata dall'evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;

- **NOTEVOLE** quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 1/3 di quella del frutto.

#### PRODOTTI: COCOMERI E MELONI

**Art. 76** – Con riferimento a quanto previsto all'art. 9 "Pagamento del Premio - decorrenza e scadenza della garanzia" ed art. 68 "Decorrenza e scadenza della garanzia", fermo quanto in essi previsto, la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto e comunque cessa:

- per le coltivazioni forzate e semi forzate: alle ore 12.00 del 10 agosto dell'anno in corso per l'Italia settentrionale e alle ore 12.00 del 30 luglio dell'anno in corso per l'Italia centro-meridionale e insulare;
- per le coltivazioni a cielo aperto: alle ore 12.00 del 31 Agosto dell'anno in corso per l'Italia settentrionale e alle ore 12.00 del 20 agosto dell'anno in corso per l'Italia meridionale e insulare;
- per le coltivazioni tardive: alle ore 12.00 del 15 settembre dell'anno in corso per l'intero territorio nazionale.

**Art. 77** – Nel contratto deve essere indicato se trattasi di coltura forzata, semi forzata o a cielo aperto.

**Art. 78** – In relazione ai disposti dell'art. 10 "Oggetto della garanzia", il danno di qualità è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti, considerando nelle tabelle seguenti solo i fiori (\*) destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione commerciale.

#### COCOMERI (tutte le Varietà ad eccezione di Sugar Baby e simili) E MELONI

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) illesi; qualche incisione all'epicarpo; decolorazioni lievi dell'epicarpo;	0
B) Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; decolorazioni medie dell'epicarpo; bruciature lievi dell'epicarpo;	30
C) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; decolorazioni notevoli dell'epicarpo; bruciature medie dell'epicarpo;	55
D) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi; bruciature notevoli dell'epicarpo;	80
E) Deformazioni molto gravi.	90

I frutti persi, distrutti **vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.**

N.B.: per incisione si deve intendere anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato

N.B.: nel caso di danno per decolorazioni e bruciature dell'epicarpo, si deve intendere:

- **LIEVE** quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto;
- **MEDIA** quando la superficie interessata dall'evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;
- **NOTEVOLE** quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 1/3 di quella del frutto.

## COCOMERI VARIETÀ SUGAR BABY E SIMILI

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illesi; qualche incisione all'epicarpo; decolorazioni lievi dell'epicarpo;	0
B) Incisioni all'epicarpo; decolorazioni medie dell'epicarpo; bruciature lievi dell'epicarpo;	10
C) Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; decolorazioni notevoli dell'epicarpo; bruciature medie dell'epicarpo;	40
D) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; bruciature notevoli dell'epicarpo;	80
E) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi.	90

I frutti persi, distrutti **vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.**

N.B.: per incisione si deve intendere anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato

N.B.: nel caso di danno decolorazioni e bruciature dell'epicarpo, si deve intendere:

- LIEVE quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto;
- MEDIA quando la superficie interessata dall'evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;
- NOTEVOLE quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 1/3 di quella del frutto.

## PRODOTTO FAGIOLI E FAGIOLINI

**Art. 79** – Con riferimento a quanto previsto all'art. 68 "*Decorrenza e scadenza della garanzia*", fermo quanto in esso previsto, deve essere indicata in Polizza la destinazione del Prodotto: industria conserviera, consumo fresco, seme.

**Art. 80** – Nel caso in cui, a seguito di danni dovuti agli eventi in garanzia, il Prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata in Polizza, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.

## PRODOTTI: FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLONI RIFIORENTI, FRAGOLINE DI BOSCO

**Art. 81** – Con riferimento a quanto previsto all'art. 9 "*Pagamento del Premio - Decorrenza e scadenza della garanzia*", fermo quanto in essi previsto, ed a parziale deroga dell'art. 64 "*Decorrenza e scadenza della garanzia*", la garanzia comunque ha inizio dall'emissione degli steli fiorali, si estingue in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto e cessa comunque alle ore 12.00 del 15 ottobre dell'anno in corso.

Per ogni appezzamento assicurato deve essere indicata nel contratto la fioritura della specie (unifera o rifiorente), lo stato dell'apparato radicale al momento del Trapianto (a radice nuda o con zolla) e la data del Trapianto stesso.

**Art. 82** – In relazione ai disposti dell'art. 10 "*Oggetto della garanzia*", il danno di qualità è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illesi;	0
B) Lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità; deformazioni lievi;	25
C) Lesioni di media estensione e/o di media profondità; deformazioni medie;	60
D) Lesioni di notevole estensione e/o di notevole profondità; deformazioni gravi.	90

I frutti asportati o distrutti vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.

## PRODOTTO MAIS

**Art. 83 – Con riferimento a quanto previsto all’art. 9 “Pagamento del Premio - decorrenza e scadenza della garanzia”, fermo quanto in essi previsto ed a parziale deroga dell’art. 68 “Decorrenza e scadenza della garanzia”, la garanzia ha inizio:**

- all’Emergenza,
- limitatamente all’avversità Colpo di sole, Sbalzo termico, Vento caldo, dall’inizio della fase fenologica “seconda sottofase di levata” (emissione della 9a foglia nelle classi 600-700), intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico;

**e cessa, per all’avversità Vento forte:**

1) **MAIS DA GRANELLA:** all’inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l’aspetto definitivo della cultivar e compare il “punto nero” che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico;

2) **MAIS DA INSILAGGIO:** alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico o anche prima se il Prodotto è stato raccolto;

3) **MAIS DOLCE:** alla fine della fase di maturazione lattea, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico od anche prima se il Prodotto è stato raccolto;

- **Per tutte le altre avversità, alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa** intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico od anche prima se il Prodotto è stato raccolto.

con l’eccezione dell’evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità di almeno 20 m/s o 75 Km/h).

**Art. 84 – Operatività della garanzia:**La garanzia riguarda:

**MAIS DA INSILAGGIO:** la pianta intera raccolta a maturazione cerosa;

**MAIS DA SEME:** le coltivazioni di mais ibridi destinati alla Produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo Prodotto delle piante femminili

**Pag. 69 a 96**

portaseme, oggetto dell'incrocio. La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione delle Varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme, del cui Prodotto si garantisce la copertura, e della data di Semina di ciascuna Partita o Produzione;

**MAIS DOLCE:** le coltivazioni di mais ibridi destinati alla Produzione di cariossidi di "mais dolce".

**Art. 85 – Danni da Siccità:** Limitatamente all'avversità siccità, la garanzia decorre dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata", intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e cessa:

- **per il Mais da granella, da insilaggio, da biomassa e da seme:** alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico o anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- **per il Mais dolce:** alla fine della fase fenologica di maturazione lattea intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

**Massima resa assicurabile per ettaro limitatamente alle tipologie di polizza tipo A e B.**

A parziale deroga dell'"Oggetto della garanzia" e della definizione di **produzione (resa)**, la resa massima assicurabile per ettaro non può essere superiore a:

**Mais da granella (14% di umidità) Mais da insilaggio, Mais dolce:**

AREA	Mais da granella (14% di umidità)		Mais da insilaggio		Mais dolce	
	(x100kg)/ha	(x100kg)/ha	(x100kg)/ha	(x100kg)/ha	(x100kg)/ha	(x100kg)/ha
	IRRIGUO	NON IRRIGUO	IRRIGUO	NON IRRIGUO	IRRIGUO	NON IRRIGUO
Nord	140	80	600	350	170	150
Centro/sud	120	70	500	300	160	110

Nel certificato di assicurazione, l'assicurato deve indicare se le colture assicurate sono irrigue o no, ai sensi delle definizioni di Polizza.

Nel caso in cui la partita, indicata nel certificato di assicurazione come coltivazione irrigua, non usufruisse anche parzialmente degli interventi irrigui necessari per produrre le quantità di prodotto dichiarate, dovrà essere considerata agli effetti della resa assicurata come coltura NON IRRIGUA.

Per le colture irrigue la perdita di produzione conseguente all'avversità Siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- 1) esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- 2) provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

**Art. 86 – Danni precoci da Eccesso di pioggia**

Salvo quanto previsto all'art. 12 "Soglia" nel caso di danni precoci dovuti all'avversità eccesso di pioggia che si sia verificato entro il 30/5 dell'anno in corso e che abbiano avuto per effetto:

1. la morte di oltre il 30% delle piantine presenti per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 4,5 piante/mq;
2. la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1 ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 3,2 piante/mq;

la Compagnia, su richiesta dell'Assicurato, risarcirà un danno convenzionalmente stabilito, fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro, a ristoro dei costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di classe diversa, eventuali costi aggiuntivi di essiccazione), come risultante da documentazione ufficiale (es. Piano di Sviluppo rurale della Regione, ecc.). In questo caso, pertanto, il massimo Indennizzo sulla coltura successiva sarà pari al 75% al lordo della Franchigia.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento del sopra detto Indennizzo e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 17 "Mandato del Perito - norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno".

**Art. 87 – Prodotto mais da granella:** Con riferimento all'art. 2 "Oggetto della garanzia", la garanzia è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è effettuata sul Prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	4	6	8	12	16	20	25	25

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

**Art. 88 – Prodotto mais da insilaggio:** Con riferimento all'art. 2 "Oggetto della garanzia", la garanzia è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è effettuata sul Prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

		Percentuale perdita di quantità								
		0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Epoca del sinistro		Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo								
Emergenza		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1° sott. di levata	1/3	0	1	1	2	3	4	5	7	9
	1/2	0	1	2	4	5	7	9	11	13
	2/3	0	2	3	6	8	10	12	14	16
2° sott. di levata	1/3	0	2	4	7	10	12	14	16	18
	1/2	0	2	5	8	11	13	15	17	19
	2/3	0	2	6	9	12	14	16	18	20
Fioritura		0	2	6	9	12	14	16	18	20
Post. Fioritura		0	2	6	9	12	14	16	18	20
Maturazione Lattea		0	2	5	8	11	13	15	17	19
Maturazione Latteo-cerosa		0	1	4	6	8	10	12	15	17
Raccolta cerosa		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

**Art. 89 - Prodotto mais da seme**

Con riferimento all'art. 2 "Oggetto della garanzia", la garanzia è estesa al danno di qualità, limitatamente alle sole grandinate che si verificano nei trenta giorni che precedono e seguono la fioritura, la cui valutazione, dopo aver accertato il danno di quantità, è effettuata sul Prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

Percentuale perdita di Quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	6	8	12	18	22	30	40	50

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

**Art. 90 - Prodotto mais dolce:** Con riferimento all'art. 2 "Oggetto della garanzia", la garanzia è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno di quantità, è effettuata sul Prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

Percentuale perdita di Quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	3	5	15	20	30	40	50	60

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

Nel caso in cui il Prodotto risulti allettato in conseguenza delle avversità assicurate, tale da non consentire comunque una raccolta di Prodotto idoneo alla sua destinazione, il danno viene considerato esclusivamente per la sola perdita di quantità.

**PRODOTTO MELANZANE**

**Art. 91** – La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto assicurato e, comunque, a parziale deroga dell'art. 68 "Decorrenza e scadenza della garanzia" gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio sono stabiliti come segue:

Giorni dal Trapianto	Raccolto progressivo e relative % di Prodotto asportato	% minima di Prodotto considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (**)
100	I 20	20
120	II 30	50
135	III 30	80
150	IV 20	100

(\*\*) Per i giorni di Trapianto intermedi, non indicati nella tabella, si calcolano i relativi valori interpolati.

**Art. 92** – Con riferimento all'art. 2 "Oggetto della garanzia", la garanzia è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno di quantità, è effettuata sul Prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
---------------------------	---------

A) Illesi;	0
B) Incisioni all'epicarpo;	10
C) Incisioni lievi al mesocarpo con compressioni marcate; deformazioni leggere	25
D) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;	45
E) Incisioni profonde al mesocarpo ;deformazioni gravi;	75
F) Deformazioni molto gravi.	90

I frutti distrutti vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.

### PRODOTTO PEPERONI

**Art. 93** – La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto assicurato e, comunque, a parziale deroga dell'art. 68 "Decorrenza e scadenza della garanzia" gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio sono stabiliti come:

	Raccolto progressivo e relative % di Prodotto asportato	% minima di Prodotto considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (*)
<i>Giorni dal Trapianto</i>	<i>normale (**)</i> <i>tardivo (**)</i>	<i>normale (**)</i> <i>tardivo (**)</i>
110	20	20
130	30	50
140	30	80
150	20	100

(\*) Per i giorni di Trapianto intermedi, non indicati nella tabella, si calcolano i relativi valori interpolati.

(\*\*) Si considera normale il Prodotto trapiantato entro la data del 5 giugno e tardivo quello trapiantato successivamente.

Per la Produzione a ciclo estivo la garanzia cessa, comunque, alle ore 12.00 del 15 ottobre dell'anno in corso, anche quando non siano trascorsi i giorni dalle trapianti così come indicato nella tabella sopra riportata. Per la Produzione a ciclo autunnale (per Trapianto dal primo luglio in poi), La garanzia cessa comunque alle ore 12.00 del 15 dicembre dell'anno in corso, anche quando non siano trascorsi i giorni dal Trapianto indicati nella tabella sopra riportata.

**Art. 94**– Con riferimento all'art. 2 "Oggetto della garanzia", la garanzia è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno di quantità, è effettuata sul Prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illesi; segni di percossa allo strato cuticolare con decolorazioni punteggianti, senza compressione dei tessuti;	0

B) Percosse all'esocarpo con compressioni leggere; frutti lievemente deformati; lievi bruciature da sole e decolorazioni del esocarpo;	15
C) Percosse al mesocarpo con compressioni marcate; frutti mediamente deformati; medie bruciature da sole e decolorazioni del esocarpo;	35
D) Più percosse al mesocarpo con compressioni marcate ed estese; incisioni e lacerazioni passanti e non il tessuto carnoso; frutti gravemente deformati; bruciature interessanti il mesocarpo;	60

I frutti distrutti vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.

N.B.: per incisione si deve intendere anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato

N.B.: nel caso di danno decolorazioni e bruciature dell'epicarpo, si deve intendere:

- LIEVE quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 2 cm<sup>2</sup>; 1 cm<sup>2</sup> per le decolorazioni punteggiati;
- MEDIA quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 2 cm<sup>2</sup>; 1 cm<sup>2</sup> per le decolorazioni punteggiati.

#### PRODOTTO PISELLI

**Art. 95** – Con riferimento a quanto previsto all'art. 64 "*Decorrenza e scadenza della garanzia*", fermo quanto in esso previsto, deve essere indicata in Polizza la destinazione del Prodotto: industria conserviera, consumo fresco, seme.

**Art. 96** – Nel caso in cui, a seguito di danni da grandine, il Prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata in Polizza, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.

#### PRODOTTO POMODORI

**Art. 97 – Decorrenza e cessazione della garanzia:** Fermo restando quanto previsto all'**art. 9 - Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia** - la garanzia:

- decorre dall'Emergenza in caso di Semina o ad Attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla in caso di Trapianto e comunque non prima delle ore 12.00 del **1 aprile** dell'anno in corso,
- si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta e cessa comunque alle ore 12,00 del **130°** giorno dalla data di Semina o del Trapianto del Prodotto e comunque non oltre le ore 12,00 del **10 ottobre** dell'anno in corso.

Nel caso il Prodotto sia stato colpito da grandine occorsa successivamente alle ore 12.00 del 1 luglio dell'anno in corso e che abbia provocato danni, previo accordo scritto tra le Parti, la garanzia può essere prorogata dalla Compagnia fino alle ore 12.00 del **10 ottobre** dell'anno in corso.

**Art. 98 - Operatività della garanzia:** L'Assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla Produzione di pomodori da tavola, pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere.

Sulla Polizza per ciascuna Partita, deve essere indicata la data della Semina o del Trapianto.

**Art. 99 – Spese di salvataggio per danni precoci:** Salvo quanto indicato all’art. 6 “*Soglia*” nel caso di danni da eccesso di pioggia che si siano verificati entro 20 giorni dall’epoca di Trapianto e che abbiano avuto per effetto:

- a) la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/mq, oppure
- b) la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1000 m2 , tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell’area interessata inferiore a 1,6 piante/mq,

la Compagnia, su richiesta dell’Assicurato, indennizza un danno stabilito, fino ad un massimo del 25% della somma assicurata nell’area interessata dall’evento (ettaro o frazione), a ristoro dei costi sostenuti dall’Assicurato per il ritrapianto della coltura (spese per ritrapianto, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di linea diversa, eventuali costi aggiuntivi ) come risultante da documentazione ufficiale (Piano di Sviluppo rurale della Regione, ecc.), compresa l’area necessaria per ricostituire, attraverso un lavoro di buona agricoltura, una intera striscia di terra ritrapiantata. In questo caso, pertanto, il massimo Indennizzo sulla coltura successiva sarà pari al 75% al lordo della Franchigia.

In caso di mancato ritrapianto non si procederà al riconoscimento del sopra detto Indennizzo e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all’art. 17 “*Mandato del perito - Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*”- che precede.

## **POMODORI DA INDUSTRIA**

**Art. 100 –** La garanzia riguarda il Prodotto commerciale destinato alla Produzione di pelati e concentrati o ad altre trasformazioni conserviere. Con riferimento ai disposti dell’art. 2 “*Oggetto della garanzia*”, il danno di qualità-è valutato in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle distinte tabelle che seguono.

## POMODORO DA PELATO E DA CONCENTRATO

Classe di danno	Descrizione	Pelato % danno qualità	Concentrato % danno qualità
a)	Fiori (*) e bacche illese; depigmentazione della bacca per una superficie inferiore 1/10	0	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 ed 1/4.	20	15
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/4 ed 2/3	40	30
d)	Lesioni medie; deformazioni medie	65	55
e)	Lesioni profonde e gravi al mesocarpo	80	70

Le bacche perse, distrutte o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 2/3 conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

## POMODORI DA CONSUMO FRESCO

**Art. 101** – La garanzia riguarda il Prodotto commerciale destinato a consumo fresco. Con riferimento ai disposti dell'art. 2 "**Oggetto della garanzia**", il danno complessivo è valutato in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue.

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide;	0
B) Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo;	20
C) Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo;	40
D) Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere;	65
E) Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;	80
F) Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi.	90

I frutti persi, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

## PRODOTTO RISO, RISO INDICA

**Art. 102** – Fermo quanto previsto dall'art. 9 "Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia" e art. 68 "Decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia, limitatamente alle avversità Vento forte e Vento caldo:

decorre dall'emissione della terza foglia, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12.00 del 15 maggio dell'anno in corso;

e cessa - con l'eccezione dell'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (**Burrasca Forte: velocità di almeno 20 m/s o 75 Km/h**) - all'inizio della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico.

La garanzia Vento Forte cessa comunque 20 giorni prima della maturazione di raccolta del Prodotto e comunque entro le ore 12.00 del 20 settembre dell'anno in corso, ad eccezione delle manifestazioni di effetto distruttivo che siano tali da impedire la raccolta meccanica di almeno il 70% del Prodotto assicurato.

**Art. 103 - Avversità Sbalzo termico:** In deroga a quanto indicato nella definizione di Sbalzo Termico, e a quanto previsto all'Art. 9 "Pagamento del Premio, decorrenza e scadenza della garanzia" e art. 68 "Decorrenza e scadenza della garanzia" la garanzia opera esclusivamente per i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura, che abbiano causato sterilità, **al di sotto dei 13 gradi** centigradi per un periodo di almeno due giorni consecutivi, verificatisi nei 15 giorni successivi alla emissione della pannocchia intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

*Sono esclusi i danni da sterilità manifestatesi a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.).*

**Art. 104** – Per caratteristiche agronomiche proprie, le Varietà di riso appartenenti alla sotto specie INDICA: Albatros – Adelio – Apollo – Artico – Asia – Cadet – Condor – Eolo – Fenis – Fragrance – Gange – Gemini – Ghibli – Giada – Giano – Giove – Gladio – Mercurio – Oscar – Perseo – Porto – Santerno – Saturno – Sillaro – Sprint – Tanaro – Thaibonnet – Zena, devono essere assicurate separatamente dalle altre Varietà di riso, quindi dovranno essere riportate su apposito contratto relativo alle sole Varietà di Riso tipo Indica. Sono equiparate a tale sotto specie, anche le Varietà Libero, Sirio CI, Mare, CI 71, CI 26, CI 46, CI 80CL in quanto manifestano medesime sensibilità e comportamento alle avversità atmosferiche assicurate delle Varietà INDICA.

**Art. 105 – QUALITA' RISO** Con riferimento all'art. 2 "Oggetto della garanzia", la garanzia è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è effettuata sul Prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella. La garanzia è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è effettuata separatamente sul prodotto residuo, in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	3	6	8	10	13	17	19	22

## PRODOTTO SOIA

**Art. 106** – Con riferimento a quanto previsto all’art. 9 “Pagamento del Premio - decorrenza e scadenza della garanzia”, fermo quanto in essi previsto ed a parziale deroga dell’art. 68 “Decorrenza e scadenza della garanzia”, la garanzia ha inizio:

- all’Emergenza;
- limitatamente alle avversità: Colpo di sole, Sbalzo termico, Vento caldo, Siccità, dall’inizio della fase fenologica riproduttiva “R1” (inizio fioritura), intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

e cessa, con l’eccezione dell’evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità di almeno 20 m/s o 75 Km/h):

- Per le avversità diverse dalla grandine: all’inizio della fase fenologica R8(maturazione piena), intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.
- Per avversità grandine: primo raccolto il 31 ottobre dell’anno in corso, secondo raccolto il 30 novembre dell’anno in corso.

**Art. 107** – **Danni precoci da Eccesso di pioggia**: Salvo quanto previsto all’art. 12 “Soglia” nel caso di danni precoci dovuti all’avversità eccesso di pioggia che si sia verificato entro il 30/5 dell’anno in corso e che abbiano avuto per effetto:

- la morte di oltre il 30% delle piantine presenti per ha, tale da far rimanere un investimento residuo di piante inferiore a 20 piante/mq per le Cultivar monostelo e inferiore a 15 piante/mq per le Cultivar a sviluppo ramificato

la Compagnia, su richiesta dell’Assicurato, risarcirà un danno convenzionalmente stabilito, fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro, a ristoro dei costi sostenuti dall’Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di classe diversa, eventuali costi aggiuntivi di essiccazione), come risultante da documentazione ufficiale (es. Piano di Sviluppo rurale della Regione, ecc.). In questo caso, pertanto, il massimo Indennizzo sulla coltura successiva sarà pari al 75% al lordo della Franchigia.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento del sopra detto Indennizzo e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all’art. 17 “Mandato del Perito - norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno”.

**Art. 108** – Con riferimento all’art. 2 “*Oggetto della garanzia*”, la garanzia è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è effettuata sul Prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	4	6	8	12	16	20	25	25

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

### PRODOTTO TABACCO

**Art. 109** – Il tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in Prodotto secco secondo le norme della Unione Europea indicate nel Regolamento n. 2075 del 30/06/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 110** – Con riferimento a quanto previsto all’art. 9 “*Pagamento del Premio - decorrenza e scadenza della garanzia*” fermo quanto in esso previsto, la garanzia termina alle ore 12.00 del 10 ottobre dell’anno in corso.

**Art. 111** – La valutazione del danno per tutte le varietà ad eccezione del Kentucky è la seguente:

- 1) Il numero di foglie da considerare in garanzia, escludendo le foglie di trapianto e le successive quattro foglie basali, sono:
  - a) tutte le foglie utili ed ottenibili al di sotto del limite della cimatura per le varietà soggette a detta pratica;
  - b) tutte le foglie realmente trasformabili in prodotto secco per le varietà di tabacco non soggette alla cimatura e per quelle soggette, nell’eventualità che l’innanzi indicata pratica non sia effettuata.
- 2) La valutazione del danno complessivo è CONVENZIONALMENTE effettuata, considerando uguali tutte le suddette foglie utili, in base:
  - a) alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali, determinate anche da rotture di costole primarie e secondarie e da sfrangiatura della pagina fogliare;
  - b) al mancato accrescimento delle foglie;
  - c) alle foglie perdute per il 100% di superficie asportata o da ritenersi tale;
  - d) le foglie con parti asportate, o da considerarsi tali, fino al 15% sono da considerarsi illese.

**Art. 112** – Per la varietà Kentucky, a cimatura tradizionale, la valutazione del danno complessivo è CONVENZIONALMENTE effettuata, escludendo le sei foglie basali, considerando uguali tutte le foglie utili ottenibili al di sotto del limite della cimatura, in base:

- a) alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali, determinate anche da rotture di costole primarie e secondarie e da sfrangiatura della pagina fogliare;
- b) al mancato accrescimento delle foglie;

- c) alle foglie perdute; è da considerarsi perduta anche la foglia con più del 75% di superficie fogliare asportata o da ritenersi tale. Limitatamente alle sole quattro foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno complessivo, CONVENZIONALMENTE valutato secondo le norme di cui al sopraindicato punto a) del presente Articolo, viene raddoppiato per ogni collettiva foglia con il limite massimo del 100%.

**Art. 113 – Nelle denunce di danno l'Assicurato è tenuto a specificare:**

- a) se trattasi di danno tale da rendere presumibilmente conveniente la distruzione totale o parziale del Prodotto;
- b) se trattandosi di Varietà soggetta a cimatura, questa sia stata ultimata prima della caduta della grandine oppure, nel caso in cui la cimatura non sia stata eseguita o sia appena iniziata, la data approssimativa in cui sarà ultimata.

**Art. 114 –**In relazione alla raccolta scalare del Prodotto, la procedura dell'art. 18 "Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta", si applica quando nell'imminenza della raccolta la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

#### **PRODOTTO BIETOLA DA SEME (SEME BIETOLA DA ZUCCHERO)**

**Art. 115 –** Fermo quanto previsto dall'art. 9 "Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia" e art. 68 "Decorrenza e scadenza della garanzia", poiché la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: mietitura, essiccamento sul campo degli scapi fruttiferi recisi e trebbiatura sull'appezzamento, le garanzie sono prorogate fino a quest'ultima fase.

**Art. 116 –** La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata per ogni Partita con l'indicazione del tipo di seme Prodotto: monogerme genetico, monogerme meccanico, plurigerme.

**Art. 117 –** Il quantitativo assicurato, il relativo Prezzo unitario e il valore corrispettivo riguardano esclusivamente il Prodotto delle piante portaseme.

#### **PRODOTTO CIPOLLA**

**Art. 118 –** In deroga a quanto previsto all'art. 9) *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*", le garanzie sono prorogate al prodotto lasciato essiccare in campo per i 10 giorni successivi a quello della raccolta e comunque non oltre la data del 15 settembre. La data di raccolta deve essere comunicata alla Società il giorno stesso dell'inizio della raccolta. La mancata o non puntuale comunicazione della data di raccolta comporta l'irrisarcibilità di eventuali sinistri nei 10 giorni successivi a questa.

#### **CIPOLLA BULBO**

**Art. 119 –** Dopo aver accertato il danno di quantità dovuto al solo evento Grandine, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella seguente tabella:

Categoria	Descrizione	% Danno di qualità
a)	Illesi, decolorazioni e ustioni di minima entità	0
b)	Segni di percossa, ondulazioni, deformazioni di lieve estensione e/o profondità.	10
c)	Più lesioni, incisioni e deformazioni alla prima tunica, qualche segno di percossa alla seconda tunica, decolorazioni di media estensione e/o profondità	30
d)	Più lesioni, deformazioni, ondulazioni alla seconda tunica, decolorazioni di notevole estensione e/o profondità.	60
e)	I bulbi persi e/o distrutti o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, o presentando gravi fenomeni di marcescenza direttamente conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100

I bulbi persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco), che presentano danni conseguenti ad eventi atmosferici assicurati tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale (mancato raggiungimento del calibro minimo commerciale (50 mm), mancata chiusura delle tuniche in prossimità dell'inserzione delle foglie a seguito di perdita di efficienza fogliare), vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Le garanzie per cui non è prevista tabella di qualità operano esclusivamente per la perdita di peso del prodotto assicurato.

#### CIPOLLINE DA INDUSTRIA TIPOLOGIA MAGGIOLINE

**Art. 120** – Dopo aver accertato il danno di quantità dovuto al solo evento Grandine, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella seguente tabella:

Categoria	Descrizione	% Danno di qualità
a)	Bulbilli con diametro compreso tra 10 e 25 mm; bulbilli illesi.	0
b)	Bulbilli con diametro idoneo alla trasformazione con colpi da grandine che interessano la prima tunica.	30
c)	Bulbilli non idonei alla trasformazione, con diametro inferiore a 10 mm o superiore a 25 mm, anche se colpiti da grandine.	50
d)	Bulbilli con diametro idoneo alla trasformazione con colpi da grandine che interessano la seconda tunica.	60
e)	Bulbilli con diametro idoneo alla trasformazione con colpi da grandine che interessano la terza tunica.	90
f)	I bulbilli, sia idonei che non idonei alla trasformazione, persi e/o distrutti o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, o presentando gravi fenomeni di marcescenza direttamente conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100

I bulbi persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco), che presentano danni conseguenti ad eventi atmosferici assicurati tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale (si considera idoneo alla trasformazione il prodotto con diametro tra 10 e 25 mm) vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Le garanzie per cui non è prevista tabella di qualità operano esclusivamente per la perdita di peso del prodotto assicurato.

**CIPOLLINE DA INDUSTRIA TIPOLOGIA BORETTANE**

**Art. 121** – Dopo aver accertato il danno di quantità dovuto al solo evento Grandine, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella seguente tabella:

Categoria	Descrizione	% Danno di qualità
a)	Bulbilli con diametro compreso tra 25 e 50 mm; bulbilli illesi.	0
b)	Bulbilli con diametro idoneo alla trasformazione con colpi da grandine che interessano la prima tunica.	30
c)	Bulbilli non idonei alla trasformazione, con diametro inferiore a 25 mm o superiore a 50 mm, anche se colpiti da grandine.	50
d)	Bulbilli con diametro idoneo alla trasformazione con colpi da grandine che interessano la seconda tunica.	60
e)	Bulbilli con diametro idoneo alla trasformazione con colpi da grandine che interessano la terza tunica.	90
f)	I bulbilli, sia idonei che non idonei alla trasformazione, persi e/o distrutti o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, o presentando gravi fenomeni di marcescenza direttamente conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100

I bulbi persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco), che presentano danni conseguenti ad eventi atmosferici assicurati tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale (si considera idoneo alla trasformazione il prodotto con diametro tra 25 e 50 mm) vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Le garanzie per cui non è prevista tabella di qualità operano esclusivamente per la perdita di peso del prodotto assicurato.

## NOTA INFORMATIVA PRIVACY

### INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016 / 679

Nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione di dati personali, La informiamo che Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la "Compagnia") intende trattare dati personali che La riguardano, nell'ambito dell'attività ad Ella prestata dalla Compagnia.

#### Definizioni

Ai sensi della presente informativa si definiscono:

- **Autorità:** Istituzione pubblica che ha il compito di controllare il rispetto della regolamentazione relativa a un determinato ambito di attività;
- **Comunicazione:** dare conoscenza dei dati personali e uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal titolare e dai responsabili dei trattamenti;
- **Compagnia:** è la Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., titolare dei trattamenti a cui la presente informativa fa riferimento;
- **Dato personale:** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile. Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- **Dato personale di natura sensibile:** qualsiasi dato personale atto a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, lo stato di salute e fisiologia, il profilo genetico, l'orientamento sessuale della persona;
- **Dato personale di natura giudiziaria:** i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 313/2002 in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- **Diffusione:** dare conoscenza dei dati personali, in qualunque forma, a soggetti indeterminati
- **Finalità:** lo scopo per la quale vengono svolti i trattamenti;
- **Interessato:** la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- **Polizza di assicurazione:** il documento che sancisce che sancisce la stipula del contratto assicurativo;
- **Profilazione:** qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- **Responsabile del trattamento:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- **Responsabile della protezione dati:** soggetto apicale in possesso di adeguate conoscenze tecnico/normative in

grado di fornire al titolare e ai soggetti coinvolti nei trattamenti adeguata assistenza nell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa in oggetto nonché di svolgere le valutazioni di impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali;

- **Titolare del trattamento:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- **Trattamento:** qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

### Titolarità e contatti

Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è la Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in via Lanzo 29, 10071 Borgaro Torinese (TO).

E' possibile contattare i responsabili dei trattamenti e il responsabile della protezione dati presso la Direzione Risorse Umane, viale Colleoni 21, 20864 Agrate Brianza (MB).

### Trattamenti e finalità

I dati personali, con riferimento anche a dati di natura sensibile o giudiziaria, forniti o acquisiti, attinenti la Sua persona e, ove richiesto, i Suoi familiari, comporteranno attività di raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso, comunicazione, raffronto o interconnessione, cancellazione, distruzione nell'ambito del normale svolgimento delle attività prestate dalla Compagnia per le seguenti finalità:

- a) finalità correlate all'instaurazione e, successivamente, gestione del rapporto di lavoro con Lei. Il conferimento dei dati personali è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionale all'instaurazione e alla gestione del rapporto contrattuale. Il rifiuto dell'Interessato può comportare l'impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta;
- b) finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell'Interessato o di terzi, dei dati personali necessari al perseguimento di tali finalità non è richiesto;
- c) finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi proposti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis a beneficio dei propri dipendenti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all'Interessato ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso;
- d) finalità correlate al calcolo del premio retributivo, ove previsto dalle politiche retributive della compagnia, svolte con attività di riscontro sulle attività professionali svolte.

## Profilazione

La Compagnia non opera attività di profilazione sul proprio personale. Con riferimento alle attività svolte, è possibile che vengano utilizzate tecniche di misurazione performances, in linea con le indicazioni previste dalle politiche di remunerazione (vedi finalità sopraesposte) correlate al calcolo del bonus retributivo annuale.

## Comunicazione e diffusione dei dati

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti. I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- Soggetti interni della Compagnia;
- Soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali società di preparazione dei cedolini, formatori, medici del lavoro, ASL e organismi sanitari, enti gestori della previdenza sociale, responsabili della sicurezza del lavoro, banche erogatrici dei bonifici di pagamento delle prestazioni lavorative;
- Altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, sicurezza informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
- Soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
- Società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
- Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.

## Tipologia dei dati trattati, localizzazione dei dati e dei trattamenti, periodo di conservazione dei dati

In relazione alle finalità descritte, l'utilizzo dei dati personali è limitato ai soli dati necessari alla conclusione e gestione dei trattamenti previsti con la presente informativa.

I trattamenti avvengono mediante elaborazioni manuali e strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche di elaborazione e conservazione strettamente correlate alle finalità stesse o dettate da leggi e disposizioni delle Autorità e, comunque, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali contro i rischi di accesso e divulgazione impropri nonché la loro distruzione al cessare della finalità, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione derivanti da indicazioni normative o delle Autorità.

I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia.

## Diritti dell'interessato

L'interessato, in relazione ai predetti trattamenti, può esercitare i diritti di accesso, revoca, rettifica, cancellazione (oblio), limitazione, portabilità, opposizione con riferimento alla vigente normativa in materia di privacy. Per l'esercizio dei diritti sopracitati l'interessato potrà rivolgersi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi [info@nobis.it](mailto:info@nobis.it) oppure [nobisassicurazioni@pec.it](mailto:nobisassicurazioni@pec.it).

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente.

**DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

In relazione alle informazioni di cui alla presente informativa, il sottoscritto dichiara di avere ricevuto le informazioni previste dalla normativa vigente riguardanti, in particolare, i diritti a me riconosciuti dalla legge e in qualità di interessato:

	Finalità	Acconsente	Non acconsente
a	<p>finalità correlate all'instaurazione e, successivamente, gestione del rapporto di lavoro con Lei.</p> <p>Il conferimento dei dati personali è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionale all'instaurazione e alla gestione del rapporto contrattuale. Il rifiuto dell'Interessato può comportare l'impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta;</p>		
c	<p>finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti proposti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis a beneficio dei propri dipendenti.</p> <p>Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all'Interessato ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche gestionali.</p>		
d	<p>finalità, ove previsto dalle politiche retributive adottate dalla Compagnia, correlate al calcolo del premio retributivo riconosciuto in base al rendimento professionale</p> <p>Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di svolgere il calcolo e riconoscere il bonus retributivo ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche gestionali.</p>		

ai trattamenti per le finalità sopraindicate.

Luogo e data: Verona 22/10/20

Il Contraente: Condifesa Verona  
**CODIVE**  
Il Presidente  
(nominativo e firma leggibile)

## APPENDICE N° 1

### DEROGHE E INTEGRAZIONI CONTRATTUALI ALLE CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI DI POLIZZA

#### 1.a DECORRENZA DELLA GARANZIA

Fermo quanto previsto dall'Art.9 *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della Garanzia – modalità di stipulazione dell'Assicurazione* delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia a carico della Compagnia assicuratrice ha inizio comunque non prima delle ore 12 del:

- 2 aprile 2020 per le garanzie grandine e vento forte;
- 2 aprile 2020 per tutte le altre avversità

#### 1.b ASSICURAZIONE DI PRODOTTI GIÀ COLPITI DA AVVERSITÀ ATMOSFERICHE IN GARANZIA

Ai sensi dell'Art.22 *Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia* delle Condizioni Generali di Assicurazione, i prodotti colpiti da qualsiasi evento atmosferico in garanzia, in forma unica o combinata, non possono essere oggetto di assicurazione.

##### A) Danni anterischio dichiarati

Per i danni anterischio dichiarati, purché di lieve entità, la Compagnia potrà autorizzare la copertura, sempreché l'Assicurato sottoscriva la seguente clausola da inserire nel certificato: "L'Assicurato dichiara che le partite n. .... sono state colpite da ..... anterischio del..... che ha provocato danni lievi. L'Assicurato e la Compagnia concordano che tali danni saranno computati dai periti in detrazione del danno complessivo nel caso in cui si verifichino eventi atmosferici assicurati successivi alla decorrenza della garanzia. Prende altresì atto che la Compagnia si riserva, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato di assicurazione, di annullare dall'origine il certificato stesso.

Nelle more il contratto è comunque operante".

##### B) Danni anterischio non dichiarati

Qualora il perito accerti l'esistenza di danni da eventi atmosferici in garanzia avvenuti prima della decorrenza della garanzia stessa e non dichiarati, farà formale riserva a favore della Compagnia indicando "trattasi di danno anterischio non dichiarato". Nel caso fossero accertati anche danni da eventi atmosferici in garanzia avvenuti nel periodo di validità dell'assicurazione il perito, oltre alla formale riserva a favore della Compagnia come anzidetto, indicherà sul bollettino di campagna le percentuali di danno sia per il danno complessivo di tutti gli eventi atmosferici in garanzia, sia per quello di eventi atmosferici anterischio in deduzione.

Tale omessa dichiarazione da parte dell'Assicurato integra gli estremi di cui all'art. 1892 del c.c..

##### C) Corresponsione del premio

Per entrambi i casi sopraindicati il premio è dovuto per intero.

#### 1.c RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO CON STORNO DEL PREMIO DALL'ORIGINE

##### 1) Per le POLIZZE DI TIPO B e C:

A parziale deroga del disposto dell'Art.23 *Riduzione del prodotto assicurato e del Premio* delle Condizioni Generali di Assicurazione è concessa, per le sole specie medio tardive di frutta (\*), per l'uva, per le olive per tutte le garanzie ad eccezione del gelo e brina, la riduzione del premio dall'inizio della

garanzia - anche se il prodotto è già stato colpito dagli eventi sopraindicati, ma non è stata ancora effettuata la perizia - sempreché la domanda di riduzione sia inoltrata entro le seguenti date:

- **29 maggio per uva da vino;**

- **05 giugno per drupacee medio tardive; pomacee medio tardive, noci, castagne, actinidia, cachi e olive;**  
**Non sono concesse riduzioni, con storno del premio dall'origine, per specie e varietà precoci.**

**Non sono concesse riduzioni con storno del premio dall'origine sul prodotto albicocche.**

Non sono inoltre ammesse per le produzioni protette da reti antigrandine con cessazione della garanzia grandine a maggio.

(\*) Per drupacee medio tardive si intendono tutte le varietà di pesche e nettarine con epoca di maturazione uguale o posteriore a quella della varietà Red-Haven e tutte le varietà di susine con epoca di maturazione uguale o posteriore a quella della varietà Shiro o Goccia d'oro; per pomacee medio tardive si intendono tutte le varietà di pere con maturazione uguale o posteriore a quella della varietà William.

## 2) Per le POLIZZE di TIPO A

E' concessa, per tutti i prodotti, solo la riduzione proporzionale del premio dall'inizio della garanzia - anche se il prodotto è già stato colpito dagli eventi assicurati, ma non è stata ancora effettuata la perizia - sempreché la domanda di riduzione sia inoltrata entro e non oltre 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata.

In entrambi i casi sopra riportati le domande di riduzione devono essere redatte e recapitate al Condifesa secondo le modalità previste dall'appendice 2.b – *Modalità di assunzione dei rischi – Redazione dei certificati di assicurazione* della Polizza Convenzione.

Le domande di riduzione convalidate dal Condifesa, che ne attesta l'attendibilità, se accettate dalla Direzione della Compagnia assicuratrice, formano parte integrante dei rispettivi certificati di assicurazione. L'eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio dall'inizio della garanzia, sarà espressamente comunicato a mezzo raccomandata o telegramma o posta PEC - motivandolo - da parte della Compagnia all'Assicurato ed al Condifesa entro e non oltre 15 giorni dalla data massima prevista. Con le stesse modalità e le stesse procedure dovranno essere inoltrate le domande di riduzione con storno proporzionale del premio.

## APPENDICE N° 2

### PATTUZIONI GESTIONALI

#### 2.a TERMINE DI ACCETTAZIONE DEI RISCHI

I termini inderogabili di accettazione dei certificati di assicurazione sono quelli previsti dal Piano Gestione dei Rischi in Agricoltura 2020.

#### 2.b MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEI RISCHI - REDAZIONE DEI CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE

A) I certificati di assicurazione agevolati devono essere compilati in ogni loro parte, indicando gli eventi atmosferici posti in copertura e comprendere:

- il comune di ubicazione dei rischi;

- i quantitativi espressi in piante/Kg x 100 ed il relativo valore assicurato ottenuto dall'applicazione dei prezzi di cui all'allegato n° 1;
- i riferimenti catastali: fogli di mappa e particelle di tutte le partite presenti in azienda del prodotto assicurato, all'interno di uno stesso comune, che devono trovare rispondenza con il piano colturale del fascicolo aziendale;
- il tasso di tariffa applicato per ogni garanzia e l'importo totale del premio;
- le franchigie applicate, distinte per avversità e l'eventuale soglia minima di danno;
- Riferimento al Piano Assicurativo Individuale (PAI) allegato al Certificato;
- la superficie espressa in ettari di ogni singola partita arrotondata al quarto decimale (mq);
- l'indicazione del prodotto e varietà ed i relativi codici;
- la presenza di impianti di difesa attiva per gelo/brina e/o irrigazione con relativa specificazione della tipologia;
- l'indicazione della presenza o meno di una polizza non agevolata per la parte di rischio non coperta dalla polizza agevolata.

Nel caso in cui per le produzioni biologiche venga applicato un prezzo maggiorato, nei limiti previsti dalle norme ministeriali, sul certificato deve essere riportata la dicitura: "produzione biologica" e allegato l'attestato dell'organismo di controllo preposto. Su ogni certificato occorre, infine, indicare obbligatoriamente le seguenti dichiarazioni:

- "All'atto della perizia per l'accertamento dei danni, l'assicurato si impegna a produrre la planimetria catastale relativa alle superfici delle partite assicurate".
- La dichiarazione con la quale "L'assicurato dichiara di conoscere e rispettare l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale relativa al prodotto e al comune oggetto di copertura (art.2 comma 4 D.lgs. n°102/04)".

Le superfici riportate devono corrispondere a quelle indicate nel P.A.I. In caso di contrasto, il Contraente si impegna a segnalare la discordanza all'Intermediario Assicurativo che ha presentato il certificato di assicurazione, al fine di apportare i dovuti adeguamenti ed eventualmente procedere alla ristampa del documento predetto, che dovrà essere nuovamente sottoscritto dall'Assicurato.

L'Intermediario Assicurativo collaborerà al fine di far sottoscrivere al Socio la prevista dichiarazione predisposta dal Contraente, che sarà fatta pervenire al Condifesa in occasione della consegna dei certificati di assicurazione.

B) I certificati, firmati dal Socio e dall'Intermediario Assicurativo oppure dal Rappresentante della Compagnia, saranno redatti in quattro esemplari, da consegnare al Contraente per la convalida. Le quattro copie del certificato convalidate sono così destinate:

- una al Contraente;
- tre per l'Agenzia, delle quali una dovrà essere restituita al Socio, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del certificato stesso ed una destinata alla Compagnia.

C) La firma dell'Intermediario Assicurativo o del Rappresentante della Compagnia, apposta sul certificato di assicurazione, garantisce che i dati anagrafici sono esatti, la firma dell'Assicurato è autografa e che il Socio è stato posto a conoscenza delle disposizioni normative riguardanti l'assicurazione agevolata.

D) Il Contraente provvederà a comunicare la codifica relativa a eventuali soci nuovi per l'inserimento nei certificati di assicurazione.

E) L'Intermediario Assicurativo, oppure il Rappresentante della Compagnia, dovrà far pervenire al Contraente i certificati di assicurazione entro i tempi stabiliti dalla legge.

F) I certificati di assicurazione, convalidati dal Condifesa, saranno ritirati dall'Intermediario Assicurativo, a sue spese, entro 15 giorni dal loro deposito presso il Contraente, previo avviso di deposito da parte del Contraente.

G) La copia del certificato di assicurazione, di pertinenza del Socio, verrà restituita all'Assicurato, a cura dell'Intermediario Assicurativo, oppure del Rappresentante della Compagnia, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato stesso.

## **2.c POLIZZA DI REGOLAZIONE DEL PREMIO**

In base ai dati indicati sui certificati di assicurazione, saranno emesse, a cura della Compagnia, le polizze di regolazione premio di fine campagna per tutti i prodotti, per la determinazione del premio complessivamente dovuto dal Contraente alla Compagnia. Le polizze di regolazione premio terranno conto delle eventuali riduzioni dei valori assicurati, con conseguente riduzione della quota del premio. Eventuali errori o discordanze riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati dovranno essere segnalati dal Contraente alla Compagnia almeno 10 giorni prima del termine convenuto per il pagamento dei premi.

## **2.d CONSEGNA CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

Il Contraente dichiara che:

- prima della sottoscrizione della presente Polizza Convenzione Collettiva, ha ricevuto dalla Compagnia le relative Condizioni di Assicurazione;
- dette Condizioni di Assicurazione saranno consegnate direttamente dagli Intermediari della Compagnia a tutti i Soci assicurandi prima della loro adesione alla Polizza Convenzione Collettiva.

# **APPENDICE N° 3**

## **PATTUZIONI AMMINISTRATIVE**

### **3.a COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI**

Il premio sarà calcolato in base ai valori assicurati, ai tassi, ai sovrappremi ed alle riduzioni secondo le garanzie prestate.

La Compagnia prende atto dell'impegno del Condifesa a versare l'importo presumibile del premio, calcolato come sopra detto, con valuta fissa al:

**- 30 novembre 2020 per la quota relativa alle coperture di tutti i prodotti;**

previa presentazione delle polizze di regolazione premio da parte della Compagnia stessa, sul seguente c/c bancario:

**IBAN IT 13 H 02008 05351 000103186592**

**Intestato a: US UNDERWRITING SOLUTIONS S.R.L.**

Successivamente alla riscossione del premio la Compagnia rilascerà relativa quietanza. Entro trenta giorni antecedenti la data di pagamento dei premi la Compagnia invia al Contraente l'elenco dei certificati per la quadratura dei premi in formato elettronico, ad avvenuta quadratura la Compagnia invierà entro le date al punto a) e b) relativa lettera richiesta premio e trasmetterà al Contraente le rispettive polizze

**Pag. 90 a 96**

riepilogative. Entro 5 giorni dall'incasso dei premi la Compagnia rilascia al Consorzio le relative quietanze. Il Contraente si impegna a manlevare e tenere indenne la Compagnia per qualunque danno, spesa, costo, contestazione, pretesa o azione di terzi che possano derivare da violazioni del Contraente di disposizioni di legge o regolamentari o dalla violazione delle disposizioni della presente polizza/convenzione.

### **3.b PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI**

La Compagnia provvederà al pagamento degli indennizzi direttamente ai Soci aventi diritto, a partire dal **21 dicembre 2020** ed entro 20 gennaio 2021, salvo diversa volontà del Socio. Il pagamento degli indennizzi non avrà comunque corso se non dopo l'avvenuto incasso del premio dovuto nella sua totalità dal Contraente.

Eventuali errori o discordanze riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati di conteggio degli indennizzi, dovranno essere segnalati dal Contraente alla Compagnia almeno 10 giorni prima del termine convenuto per il pagamento degli indennizzi.

Entro trenta giorni antecedenti la data di pagamento dei risarcimenti la Compagnia invia al Contraente l'elenco dei Soci aventi diritto al risarcimento.

Il pagamento dei risarcimenti non avrà comunque corso se non dopo l'avvenuto incasso, nella sua totalità, del premio dovuto dal Contraente. Nel caso di ritardi o insolvenze, il pagamento dei risarcimenti resterà sospeso fino all'effettivo incasso del premio anzidetto.

In caso di ritardato pagamento, imputabile alla Compagnia, gli indennizzi dovuti saranno maggiorati dell'interesse legale da liquidarsi contestualmente con l'indennizzo stesso.

### **3.c INSOLVENZA DEI SOCI**

Il Condifesa segnala entro il **30 novembre 2020** eventuali insolvenze nel pagamento del contributo dei propri Soci. Nel caso di insolvenza, la Compagnia, in presenza di manifesto consenso espresso dal Socio a mezzo dichiarazione scritta, depositerà presso l'istituto di credito prescelto dal Condifesa, a nome del Socio moroso e con pieno effetto liberatorio, l'importo dell'eventuale indennizzo a saldo.

Il Condifesa rilascerà quietanza liberatoria a favore della Compagnia.

Le cessioni di credito non sono concedibili a terzi, salvo accordi intervenuti, di volta in volta, direttamente tra Contraente e Compagnia.

### **3.d GESTIONE DEL CONTRATTO**

La Compagnia dichiara di aver affidato in outsourcing il servizio di assistenza alla gestione informatica e documentale del presente contratto, ovvero la collaborazione all'esecuzione dello stesso, ad **Aon S.p.a.**, la quale tratterà con il Contraente.

Anche ai sensi del D. Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s. m. i., il Contraente, l'Assicurato e la Compagnia si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite dell'Agenzia **US Underwriting Solutions Srl**; la Compagnia dà atto che il pagamento dei premi all'Agenzia è liberatorio per il Contraente.

I premi pagati dal Contraente all'Intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di Assicurazione, se regolati per il tramite dell'Agenzia, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'Agenzia stessa.

Tutte le comunicazioni riguardanti la gestione del contratto saranno effettuate a mezzo posta raccomandata telefax o posta elettronica certificata a [gruppoaon13@pec.aon.it](mailto:gruppoaon13@pec.aon.it) e saranno valide anche se fatte alla/dalla Agenzia che viene quindi riconosciuta dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.

## APPENDICE N.4

### PERIZIA D'APPELLO

In riferimento a quanto disposto dall'Art.19 *Perizia d'appello* delle Condizioni Generali di Assicurazione circa la nomina del Terzo perito, le Parti concordano sull'elenco nominativo dei Professionisti sotto riportato, da incaricare quali Terzi periti in caso di perizia d'appello. L'elenco indica i prodotti di specializzazione per ciascun Terzo perito. I periti di parte, quando necessario, faranno ricorso ai predetti nominativi per la nomina del Terzo perito. In caso di mancato accordo sulla nomina del Terzo perito, si procederà per sorteggio tra i nominativi riportati nell'elenco sotto riportato, tenuto conto del prodotto interessato all'appello e della zona geografica, con esclusione, a richiesta di una delle due parti, di quelli residenti nella provincia ove è ubicato il danno contestato.

### ELENCO TERZI PERITI

COGNOME NOME	INDIRIZZO
Brandoni p.a. Tommaso	Via C. Colombo, 52 60022 CASTELFIDARDO (AN) – 071/78512
Ferraro geom. Michele	Via Trino, 54 13100 VERCELLI – 0161/212774-36173
Gatti geom. Battista	Villabelgiardino, 61 46040 CERESARA (MN) – 0376/849856
Gozzo dott. Elio	Via Borgonovo, 362 37043 CASTAGNARO (VR) – 0442/675383 – 333/1142777
Lanza p.a. Raffaello	Via Petrarca, 5 37045 LEGNAGO (VR) – 0422/20364
Lapioli dott. Antonello	C.da San Martino, 2 65020 ROSCIANO (PE) - 336/874300
Martino dott. Marcello	Viale Europa,42 71100 FOGGIA – 0881/632008
Meglioli dott. Aroldo	Via Gambarelli, 5 42019 SCANDIANO (RE) – 0522/982517 – 335/6892884
Miserocchi dott. Orazio	Via dei Castagneti, 9 47013 DOVADOLA (FC) – 393/9363057
Pezzi dott. Attilio	Via Algeria, 34 44100 FERRARA (FE) – 0532/740534 – 368/3710046
Rancati p.a. Gianfranco	Via S. Maria Assunta, 8 26010 RONCADELLO (CR) – 0373/94223
Rossi dott. Agide	Via del Pesco, 12 41012 CARPI (MO) – 338/2322836
Russo geom. Luigi	Via Palestro, 16 12038 SAVIGLIANO (CN) – 0172/712580 – 0172/715192
Taino geom. Giampiero	Via Porzi, 19 26013 CREMA (CR) 0373/256002 - 338/8017242
Tota P.A. Giuseppe	Piazza Vittorio Emanuele, 3 70033 Corato (BA) -335/7844784
Viggiano Francesco	Geom. Via Sinisgalli, 1 75012 Bernalda (MT) - 339/8736060

## APPENDICE N° 5

### COASSICURATRICI PARTECIPANTI E LE LORO QUOTE

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Compagnia di seguito indicate:

NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A.	Sede legale in Borgaro Torinese 10071 (TO) – Via Lanzo, 29	15,00%
NET INSURANCE	Sede legale in Roma 00161 - Via Giuseppe Antonio Guattani, 4	42,50%
AVIVA ITALIA S.p.a. –	Sede legale in Milano 20161 (MI) – Via Scarsellini, 14	42,50%

Ciascuna delle suddette Compagnie è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota sopra indicata, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto devono trasmettersi dall'una all'altra Parte unicamente per il tramite della Compagnia NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. all'uopo designata quale Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria in nome e per conto anche della Coassicuratrice.

Quest'ultima sarà tenuta a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per la gestione del contratto (ivi compresa l'emissione dei documenti e la sottoscrizione degli stessi anche in nome e per conto della Coassicuratrice), l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare gli esperti del caso (periti, consulenti, ecc.).

In caso di sinistro indennizzabile ai sensi del contratto, ciascuna Compagnia concorre al pagamento del risarcimento liquidato in proporzione alla rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Delegataria rilascerà quietanza unica per l'ammontare complessivo dell'indennizzo spettante a ciascun Assicurato e chiederà direttamente alla Coassicuratrice il rimborso della quota di pertinenza della stessa.

La Delegataria è anche incaricata dalla Coassicuratrice dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze.

## APPENDICE N° 6

### ALLA PRESENTE POLIZZA SI INTENDONO CONCORDATE LE SEGUENTI DEROGHE:

Per i prodotti appartenenti alla categoria "Frutta" coperti da difesa attiva la cessazione della garanzia avverrà al 31 maggio per tutte le produzioni.

Lesioni: lesione minima 1 mm;

Art. 35 e 37 Prodotti Olive da Olio/da Tavola: la data di cessazione della garanzia è da intendersi il 15/11;

Art.46 Prodotto uva da vino: la liquidazione per partita dell'uva da vino avverrà a prescindere dalla destinazione dell'uva;

#### Appendice 1

1.c) è possibile effettuare la riduzione dall'origine entro il 12/06;

#### Appendice 3

1.a) si prende atto delle seguenti date:

Quadrature Premi agevolati e non (sarga compreso):31 agosto;

Quadrature risarcimenti: 20 novembre;

Pagamento premi agevolati e non (compreso Sarga) 30 novembre;

Notifica blocchi risarcimenti da parte del Condifesa alla Compagnia 7 dicembre;

3.c) insolvenza dei soci:

Nel caso di insolvenza segnalata entro il 7 dicembre 2020 la Compagnia verserà l'intero importo del risarcimento al Condifesa, così come previsto dalla clausola di morosità di seguito riportata:

**IL SOTTOSCRITTO AUTORIZZA**


- In caso di mancato o ritardato versamento dei contributi associativi legittimamente richiesti dal Condifesa Verona CODIVE, la Compagnia assicuratrice a versare, ai sensi dell'art.1891 c.c., l'eventuale indennizzo a Condifesa Verona CODIVE (al quale pertanto, a tale scopo, viene espressamente attribuito il diritto di esercitare i diritti derivanti dal contratto di assicurazione); il Condifesa Verona CODIVE rilascerà quietanza liberatoria alla Compagnia, dandone tempestiva comunicazione al socio, cui verserà la parte di indennizzo eventualmente eccedente il debito consortile, avuto anche riguardo alla restituzione delle anticipazioni dei contributi;
- Condifesa Verona CODIVE, che viene quindi a ciò espressamente delegato, ad incassare, qualora previsto dalle disposizioni vigenti, per suo nome e per suo conto i contributi pubblici erogati dall'Autorità competente, in caso di anticipo dei medesimi da parte del Condifesa stesso.

Letta, approvata e sottoscritta fra le Parti

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici

Il Contraente

  
\_\_\_\_\_  
  
Condifesa Verona  
CODIVE  
Il Presidente

## **ALLEGATO n° 1 – PREZZI DI ASSICURAZIONE DEI PRODOTTI**

Premesso che:

- ai sensi dell'Art. 4 – comma 2 – del D. Lgs. 102/04 e successive modifiche ed integrazioni, per la determinazione del valore delle produzioni agricole vegetali assicurate devono essere applicati i prezzi nei limiti fissati dal Decreto MIPAAFT annuale;
- le parti contraenti possono convenire di applicare importi inferiori in base alle caratteristiche qualitative e locali di mercato del prodotto o gruppo di prodotti.

## **ALLEGATO n° 2 – TARIFFE DI PREMIO**

### **CRITERI DI SCONTO PER PASSAGGIO A FRANCHIGIA SUPERIORE**

In riferimento a quanto previsto dall'Art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di elevazione della franchigia minima, prevista per i singoli prodotti, a franchigia superiore, sono previsti i seguenti sconti della tariffa di premio, con arrotondamento al secondo decimale:

Le franchigie previste sono 10%, 15%, 20% e 30%.

Sulle tariffe per le avversità grandine e vento forte per il passaggio a franchigia superiore saranno praticati sconti come di seguito indicato:

dalla franchigia 10% alla franchigia 15% - sconto 15%

dalla franchigia 10% alla franchigia 20% - sconto 30%

dalla franchigia 10% alla franchigia 30% - sconto 40%

dalla franchigia 15% alla franchigia 30% - sconto 30%

### **CRITERI DI SCONTO PER PRESENZA DI IMPIANTI DI DIFESA ATTIVA**

Le riduzioni di tariffa sotto indicate sono applicabili solamente ai singoli appezzamenti, coltivati con il medesimo prodotto, che siano interamente coperti da impianti di protezione antigrandine.

#### **GARANZIA GRANDINE**

In caso di copertura delle produzioni assicurate con reti antigrandine, in piena efficienza ed utilizzate secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona, la garanzia grandine cessa convenzionalmente alle date indicate nell'Art. 31 delle Condizioni Speciali di Assicurazione. La relativa tariffa di premio riguardante la garanzia grandine viene pertanto ridotta, con arrotondamento al secondo decimale, come di seguito indicato:

- per i prodotti albicocche, ciliegie, pesche, nettarine e susine riduzione fissa pari all'80%;
- per i prodotti mele e pere riduzione fissa pari al 80%;
- per il prodotto actinidia e uva riduzione fissa pari al 75%.

In caso di copertura delle produzioni assicurate con reti antigrandine chiusura anticipata a 10 giorni prima della raccolta, in piena efficienza ed utilizzate secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona, la garanzia grandine cessa convenzionalmente alle date indicate nell'Art. 31 delle Condizioni Speciali di Assicurazione. La relativa tariffa di premio riguardante la garanzia grandine viene pertanto ridotta, con arrotondamento al secondo decimale, come di seguito indicato:

per i prodotti mele e pere riduzione fissa pari al 40%.

### **GARANZIA GELO/BRINA**

Nel caso siano utilizzati per le produzioni assicurate impianti di protezione costituiti da irrigazione antibrina o ventilatori antibrina, in piena efficienza e operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona, le tariffe di premio riguardanti la garanzia gelo/brina sono ridotte del 30%, con arrotondamento al secondo decimale.

L'azione del ventilatore antibrina è limitata convenzionalmente, dal punto di installazione del ventilatore medesimo, ad un raggio massimo di 100 metri a condizione che abbia le seguenti caratteristiche tecniche:

- diametro dell'elica non inferiore a 5,60 metri;
- altezza dell'elica da terra di almeno 10 metri;
- potenza del motore non inferiore a 150 cv.

A un raggio massimo di 130 metri a condizione che abbia le seguenti caratteristiche tecniche:

- diametro dell'elica non inferiore a 5,80 metri;
- altezza dell'elica da terra di almeno 11 metri;
- potenza del motore non inferiore a 250 cv.

### **TARIFE DI PREMIO**

La Compagnia e il Contraente concordano di determinare il premio dovuto per ciascun certificato di assicurazione in base ai seguenti elenchi di tassi percentuali.

**ALLEGATO ELENCO TARIFFE DI PREMIO**